

XXVI.

TORNATA DEL 23 APRILE 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Discorsi dei senatori Massarani, Faraldo e Pierantoni.*

La seduta è aperta alle ore 2 $\frac{1}{4}$ pom.

È presente il presidente del Consiglio. Più tardi intervengono i ministri della guerra, dell'istruzione pubblica e delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati, per l'approvazione del Trattato di amicizia e commercio fra l'Italia e lo Stato libero d'Orange.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge il quale sarà stampato e distribuito agli uffici.

Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. » (N. 6.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione sul progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. »

Ha facoltà di parlare nella discussione generale il senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Ringrazio innanzi tutto l'onorevolissimo signor presidente e il Senato della cortesia che ieri mi hanno usata; e procurerò di rimeritarneli nel solo modo che io possa, e nel solo che possa tornar loro accetto: con l'essere breve.

Il compianto presidente della Commissione Reale d'inchiesta che raccolse tanta mole di studii e di notizie intorno alle opere pie, notava in un suo assennatissimo programma di statistica internazionale dell'assistenza pubblica, come la funzione della assistenza si traduca in atto sotto tre aspetti diversi.

Il primo aspetto è quello del soccorso che l'amministrazione pubblica conferisce ai bisognosi, non tanto per impulso di pietà, quanto per il bisogno di conservare incolume la convivenza sociale; per la tutela dell'ordine e della

decenza pubblica; esercitando, in somma, un ufficio di polizia civile. Tale, per esempio, la soppressione dell'accattonaggio.

Il secondo aspetto è quello del soccorso conferito ai bisognosi per ristabilire, come diceva il Gioja, le forze languenti; per ricostituire la operosità e la produttività sociale; adempiendo un ufficio prettamente economico: tale, per esempio, la distribuzione di sussidii straordinarii dopo una calamità pubblica.

Il terzo aspetto infine è quello del soccorso che veramente scaturisce dal sentimento spontaneo della carità; e però si svolge in modo libero, vario, molteplice, come il sentimento dal quale emana.

Non mi sembra esatto, pertanto, quello che ieri asseriva l'onor. Vitelleschi, che, cioè, ogni ingerenza dello Stato, o comunque dei pubblici poteri, nella funzione dell'assistenza, sia un'ingerenza indebita; si risolva in una usurpazione del dominio delle individuali volontà, in una illegittima tirannia; e però non possa se non generare sperpero e danno.

Che taluni uffici della assistenza abbiano un carattere pubblico, che si attengano all'esercizio medesimo della pubblica e necessaria tutela, apparisce chiaro dalla stessa enunciazione sommarissima, che io mi sono testè fatto lecito di ricordare.

Sotto il rispetto politico dell'ordine, sotto il rispetto economico del lavoro, l'azione del civile consorzio si deve fare e si fa vie più intensa, a misura che progredisce e si complica la vita civile. Tutta la storia del progresso umano è storia di invasioni progressive del diritto pubblico nel diritto privato; le quali a mano a mano rivendicano dall'individuo, in nome della equità, una parte nuova di quello che il *summum jus* aveva avvocato a sè stesso.

Dall'*uti testatur ita jus esto*, che citava ieri l'onorevole Vitelleschi, al Diritto pretorio, alla porzione legittima, alla abolizione dei fedecomessi e dei maggioraschi, alle tasse di successione sempre crescenti, e via dicendo, il cammino della civiltà è sparso di rovine del diritto privato. Questo resiste, e si capisce; ma la saviezza sua consiste nel non ostinarsi a resistere troppo. La stessa nazione che serba maggiori traccie dell'antico regime oligarchico, ha imposto a sè medesima la *tassa dei poveri*.

L'ingerenza dei pubblici poteri nell'assistenza

non è dunque questione di principio; è questione di misura.

Degli uffici dell'assistenza che io testè mentovai, è evidente che i due primi hanno carattere pubblico, ed implicano la ingerenza dei pubblici poteri; che il terzo invece ha carattere privato; inclina a governarsi con criterii indipendenti; non serve a necessità, non s'informa al concetto rigido dell'utile; ma piuttosto a libertà vorrebbe ispirarsi.

Chi intendesse sottoporre ad una disamina ordinata e compiuta il presente disegno di legge, dovrebbe prendere a considerarlo, a mano a mano, in rispetto a queste tre diverse funzioni dell'assistenza. E dovrebbe, io credo, riconoscere che, quale era uscito dall'altro ramo del Parlamento, esso non poco sconfinava oltre l'orbita dei primi due uffici, e per non tenere parte travalicava a invadere il terzo; implicando i pubblici poteri in una ingerenza, alla quale il rigore dei principii giuridici mal si sarebbe potuto, in paese libero, acconciare.

Ma poichè le notevoli modificazioni, i temperamenti, i freni introdotti dalla saviezza dell'Ufficio centrale, hanno attenuato di molto questo piuttosto eccesso che difetto del disegno di legge; poichè la via segnata dalla serie medesima dei copiosi emendamenti che l'Ufficio centrale ha proposti ci conduce naturalmente, e forse con più profitto che non si potrebbe carvarne da una discussione generale, ad esaminare per filo e per segno tutte le più importanti e segnalate questioni; poichè infine troppo è il numero degli uomini per autorità, per ufficio e per esperienza chiamati a mettere voce in questo grave dibattito, da non far quasi un caso di coscienza del silenzio ai minori, o, se non del silenzio, almeno di una grande temperanza o sobrietà di parola: io mi limiterò a toccare due punti soli, i quali mi è parso che, o non siano stati contemplati dall'Ufficio centrale, o non al tutto secondo il mio sentimento.

E dico subito che questi due punti riguardano: il primo, la composizione della congregazione di carità; il secondo, la trasformazione degli istituti di beneficenza.

Appena occorre osservare che, pur limitato come fu dall'Ufficio centrale il numero degli istituti chiamati a concentrarsi sotto il reggimento unico della Congregazione di carità, assai

grave tuttavia rimane il mandato che a questa si affida, assai grave il carico che le incombe.

Onde vie più rileva il curare che un sì fatto collegio, investito di tanta autorità e mescolato a tanta mole di cose, offra guarentigie di quelle parti che meglio valgano ad assicurarne l'opera efficace: voglio dire di probità, d'imparzialità e di idoneità, le maggiori possibili; e in sè contemperati all'uopo tutti i meglio acconci elementi.

Per timore appunto di veder pendere la bilancia dall'un de' lati, di vedere il predominio delle maggioranze (le quali, anche se emanino dal suffragio amministrativo, qualche cosa di politico serbano pur sempre, e non poco), trasfondersi e signoreggiare anche nel campo dell'assistenza, taluni andarono fino a domandare che si escludessero dal formar parte della Congregazione di carità tutti i membri del Consiglio comunale; e l'istesso nostro Ufficio centrale propone che la metà del numero dei componenti la Congregazione debba appunto eleggersi fuori del Consiglio.

Questa è misura che certamente s'informa ad una cautela degna di considerazione; sebbene io confessi di reputar più opportuna la sua applicazione nei grandi centri, che non in quei comuni minori, dove sarà per avventura malagevole di trovare un numero sufficiente di cittadini idonei, liberi del proprio tempo, e disposti a sobbarcarsi ad un ufficio arduo e spesso volte anche increscioso ed ingrato, come è, nonostante la sua santità, questo di patrono dei poveri.

Il perchè io mi permetto di rassegnare all'Ufficio centrale un desiderio: che voglia cioè esaminare se non convenga sotto questo rispetto distinguere tra i grossi comuni e i minori; distinzione che pur troppo è stata assai volte negletta nelle nostre leggi.

Questa disposizione, a ogni modo, questa cautela, ha il merito di essere univoca; di ispirarsi ad un concetto generale; di non recare impronta di alcun pregiudizio, di alcun sospetto, di alcuna animadversione verso un ceto o una classe, quale si sia.

Pare a me che lo stesso non possa dirsi di qualcuna delle esclusioni che il disegno di legge ha introdotte, e che l'Ufficio centrale non proponesse di cancellare.

S'intende da sè la esclusione di coloro che

per indegnità non sono nè elettori nè eleggibili; s'intende l'esclusione dei congiunti fino ad un certo grado, e l'esclusione dei minorenni, che l'Ufficio centrale saggiamente ha mentovati in modo particolare.

S'intende l'esclusione di coloro che hanno conti da rendere, debiti in mora, liti vertenti, o contratti in corso, sia con la Congregazione, sia con l'opera pia; anzi, riguardo a questa categoria ultima, dico di coloro che hanno contratti in corso, io mi permetterei di raccomandare all'Ufficio centrale che volesse rinunciare a quelle eccezioni che ha introdotto, e che non si riscontravano nel primitivo disegno di legge; perchè non è mai soverchia, mi pare, la cautela nel togliere di mezzo, non solo il pericolo di quelle relazioni meno delicate e corrette, a cui codesti contratti possano dar luogo, ma anche solo il sospetto, che facilmente nelle moltitudini si diffonde, e toglie autorità morale all'amministrazione.

Legittime e sagge sono le esclusioni che ho mentovate; e lo è del pari quella dei funzionari appartenenti alle prefetture o alle sottoprefetture; anzi, come bene aggiunge l'Ufficio centrale, di qualunque autorità politica nella provincia, la quale possa essere chiamata ad esercitare la sua giurisdizione sopra gli istituti di cui si tratta.

Anche pare a me opportuna la esclusione del sindaco, il quale ha già un mandato di più ampia natura, ha il carico di una vigilanza generale sopra tutti gli istituti che possano tornare utili ai suoi amministrati; e però deve conservare quella piena autorità, che non saprebbe scompagnarsi da una piena indipendenza.

Ma io non so altrettanto intendere, lo confesso, l'esclusione dei ministri del culto in cura d'anime.

Comincio con dire che la distinzione fra gli ecclesiastici in cura d'anime e quelli che non sono si capisce là dove trattisi di intervenire a Consigli comunali o provinciali, oppure, e più ancora, ad assemblee politiche. Colà si deve necessariamente commescersi a tutta la pubblica azienda, e di là ben si conviene che rimanga lontano, a ragione delle passioni e degli interessi che vi si agitano, colui il quale attende a cure spirituali ed al governo delle coscienze.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1890

Laddove invece trattasi di un ufficio meramente benefico, affine cioè con quello che il sacerdote è chiamato dal suo istituto medesimo ad esercitare, la esclusione, lo ripeto, mi sembra assai meno giustificata; nè so veder ragione di distinguere chi sia in cura d'anime da chi non sia; che se mai una distinzione dovesse farsi, pare a me che dovrebbe essere piuttosto in favore del primo; il quale, avendo occasioni continue di visitare malati e poveri, è più in caso di conoscerne a fondo le distrette.

So bene che la società religiosa, alla pari con ogni altro consorzio, non è immune dai difetti e dai vizii di ogni cosa umana.

So che il fervore medesimo delle credenze genera solidarietà e consorzio, le quali sono naturalmente inclinate a varcare la soglia del foro interiore, a lanciarsi nell'arringo della vita pubblica, a tentare di signoreggiarvi.

So che dall'ardente focolare delle opinioni religiose e dalla persuasione intima dell'animo di possedere soli la verità, s'irradiano spesso, anche inconsapevoli e involontarie, parzialità ora benevoli verso chi professa o simula opinioni conformi, ora ostili contro chi ne nutre o ne ostenta di riprovate e giudicate colpevoli.

So bene che anche il sacerdote può esser tratto a valersi per iscopi settari di quell'autorità e di quella potenza, che le funzioni di amministratore della carità fossero per acquistargli.

Ma sono forse inconvenienti questi, che unicamente si avverino nel ceto e nel ministero ecclesiastico?

È forse la società religiosa l'unico sodalizio, in cui da comunanza di opinioni e d'intenti si possa essere indotti a fare anche della carità strumento al trionfo di quegli intenti e di quelle opinioni? E non vediamo piuttosto, a misura che si allentano i vincoli della società religiosa, rinvigorire e ringagliardirsi quelli d'altri consorzi, non meno esclusivi, non meno invadenti, non meno imperiosi?

Per parità di ragione, se voi colpite di sospetto l'associazione religiosa, non potete non colpire altresì l'associazione politica e l'associazione economica: due forze, che ai nostri giorni vediamo sempre più dilatarsi; spargersi in rami vigorosi e potenti; avocare a sé discepoli, seguaci, proseliti; esercitare da ogni parte ed in ogni campo un'azione, che non è certo la più riguardosa nel rovesciare, senza troppo

sottile e corretta elezione di mezzi, gli ostacoli che lo si parino innanzi.

Se dunque, non potendosi della libertà accettare i benefici senza subire gli inconvenienti inevitabili; se voi al suffragio diretto o indiretto degli elettori consentite — e come no? — di deputare quei rappresentanti che meglio stimi ad amministrare nelle Congregazioni di carità il patrimonio dei poveri, senza tampoco farvi a sindacare quali di codesti rappresentanti possano essere le opinioni, le attinenze, i vincoli di associazione o di sodalizio di qualunque natura: pare a me che nemmeno possiate contendere al suffragio diretto o indiretto degli elettori di deputare al medesimo ufficio un sacerdote, per questo solo, che sacerdote in cura d'anime.

Togliere al cittadino il diritto di nominare a membro della Congregazione un parroco, se il creda idoneo e probato, non mi pare minore offesa verso la sua libertà, di quella che altri commetterebbe se per forza, e in nome solo del ministero sacerdotale, gli imponesse di subire il parroco a membro nato della Congregazione di carità.

Non ignoro che si risponde: Ma dall'ufficio che al sacerdote può atteggiarsi, da quello di distributore della carità, il sacerdote in cura d'anime non è altrimenti escluso, più che non sia il semplice prete. È escluso bensì da un ufficio, che nulla ha propriamente che vedere colla carità: da un ufficio tutto terreno, mondano, potrebbe quasi dirsi, con un brutto neologismo, affaristico: dall'ufficio di amministrare; e così appunto vuole il suo sovramondano istituto.

Io non ho attenuato gli argomenti de' miei contraddittori: or concedano ch'io mi provi un poco a confutarli.

E per prima cosa io mi licenzierò a confessare che l'esclusione assoluta del prete da ogni cura mondana, purchè pacifica e onesta, non mi pare altrimenti necessaria; anzi, neppur mi pare desiderabile. Volete voi alienare del tutto il prete dal consorzio civile, sequestrarlo in una solitudine d'onde scaturiscano esaltazioni ascetiche, incompatibili coi vincoli sociali? Bene sta: respingetelo da voi, rompete ogni legame che lo trattenga nell'orbita umana: ma non lagnatevi poi s'egli sia tratto a mimicare un ordine di cose che non può intendere, e che

voi medesimi gli avete insegnato a disconoscere e a odiare.

Io, poichè siamo su questo discorso, io mi lascerò andare insino a dirvi che non vorrei vedere il prete, un di o l'altro, spogliato (per via di conversione, ci s'intende) di quelle temporalità del beneficio, che ne fanno spesso un agricoltore; non gli vorrei veder tolta l'opportunità di diventare a questo modo un buon maestro di pratiche agrarie presso la gente del suo contado; non vorrei vederlo costretto a separarsi anche da quella gran madre comune che è la terra, e sospinto a rincantucciarsi in quell'egoismo geloso, ozioso, e spesso astioso altrettanto, che è proprio del reddituario, il quale non abbia altra funzione sociale se non d'essere un creditore dello Stato. E se a me non piacerebbe di vedere tolta al parroco l'amministrazione del beneficio, è ovvio che io neppure m'accomodi volentieri a vederlo escluso, se idoneo e probo, dalla possibilità di pigliar qualche parte alla amministrazione del patrimonio del povero.

Ma nego poi che, escludendo il sacerdote in cura d'anime dalla Congregazione di carità, voi lo escludiate soltanto dall'ufficio d'amministratore delle sostanze, e non anche da quello di distributore delle opere benefiche.

I due mandati, chi non consideri, sono tra sé per modo connessi, anzi l'un coll'altro per modo s'intrecciano, da essere in alcuni casi impossibile di adempierli compiutamente e bene, se non uniti.

Le Congregazioni di carità sono nel più dei casi amministratrici di vaste proprietà fondiarie; nè io mi ascrivo fra coloro che vorrebbero vedere queste proprietà convertite a precipizio in rendita pubblica. E non le vorrei vedere così tramutate a precipizio, più ancora per ragioni sociali, che non per ragioni economiche.

Dei pericoli e dei danni economici, di un troppo rapido tramutamento del patrimonio del povero, è ovvia la dimostrazione.

Non si getta impunemente sul mercato un gran cumulo di beni territoriali, massime in tempi di crisi agrarie disastrosissime, come quelle che attraversiamo; e neppure è prudente, io credo, di commettere a tutte le oscillazioni della pubblica fortuna il patrimonio del povero, che, soprattutto nei giorni procellosi e tristi, importa di vedere messo al sicuro.

Ma la conservazione di una ragionevole parte del patrimonio immobiliare della carità nella sua forma odierna, mi pare soprattutto a raccomandarsi, lo ripeto, per ragioni sociali.

Ed in effetto, chi meglio di una grande amministrazione caritativa potrebbe attuare nel regime della proprietà fondiaria quel riordinamento, quelle umane riforme, che, fra le opere della assistenza, sono forse le più urgenti e le più salutari? Chi meglio potrebbe sostituire alla vieta elemosina, il sussidio dato a fine di rendere possibile quella forma più nuova e ingegnosa della mutualità, quell'ardito tentativo di redenzione del lavoro, che è, vuoi rispetto alla produzione, vuoi rispetto al consumo, la cooperazione?

Ma cotesti uffici che si attengono alla distribuzione dell'assistenza, si possono essi compiere da chi non abbia in pari tempo il mandato dell'amministrazione?

Se voi non volete relegare la distribuzione entro le forme viete e caduche della elemosina, se voi volete farne un mandato veramente progressivo ed efficace, non potete dissociarla dall'amministrazione. E se tra coloro che sono incaricati del nobile ufficio di distributori dell'assistenza repute di poter accogliere il sacerdote che ha cura d'anime, non lo potete escludere da un mandato che è da questo inseparabile: dal mandato dell'amministrazione.

Concedetemi di rassegnare al vostro sonno un esempio, molto umile, ma altrettanto calzante.

Non è tra voi chi non sappia come tra le cause di malsania che affliggono la popolazione rurale in molte provincie d'Italia, e soprattutto nelle provincie Lombarde e nelle Venete, tenga purtroppo una gran parte l'imperfetta stagionatura del grano turco, che costituisce il fondo della alimentazione di quella povera gente. Ma non basta ai loro danni che sia imperfetta la maturanza del grano, che sia imperfetta la sua essiccazione; nel più dei casi, vedete lamentevole miseria: è imperfetta anche la cottura del pane. E, più triste a dirsi, è imperfetta deliberatamente. Dovendo tenere occupato con iscarso cibo lo stomaco, pare alla massaja che quel pane torni più al caso, il quale, per essere saturo d'acqua sempre di più, se anche nutre di meno, non è per questo. Or bene: un valentuomo s'è trovato, un buon

prete, l'Anelli, il quale fece ogni suo pro di vincere l'apatia, anzi la ritrosia consueta dei contadini; di persuaderli a portare la loro farina a certi suoi forni. Ivi egli incomincia col cernere dalla malsana la buona; poi, con certi semplici ma abbastanza ingegnosi apparecchi, egli riesce a far sì che il pane sia meglio cotto, più gustoso, più nutriente, più sano.

Io non voglio affermare che il buon Anelli sia vicino a toccare la meta. Devo anzi confessare che gli si affacciano ogni giorno ostacoli nuovi; che le consuetudini inveterate gli suscitano a ogni momento difficoltà; che la sua onesta e umana intrapresa sembra talvolta sul punto di naufragare.

Ma io domando: quale sussidio migliore potrebbe venire a questa sua riforma di quello che sarebbe sì bene in grado di porgergli una grande Congregazione di carità, la quale, con l'efficacia del possesso congiunta all'autorità morale e alla missione educativa, se ne facesse propagatrice nelle sue vaste tenute?

E chi in una Congregazione di carità potrebbe essere di questa riforma fautore più efficace, apostolo migliore, promotore più assiduo e più fervoroso, di colui che le ha dato il primo impulso?

Ma costui veste un abito diverso dalla comune; costui è un parroco, di sopraggiunta. Ebbene, per questo solo, ei sia reietto: e si dica a lui, proprio a lui: *Vade retro!*

Signori, io posso ingannarmi, ma, sinceramente, queste non mi sembrano sentenze giuste, nè tesi da uomini liberi.

La difesa della società laica contro gl'intrighi dell'oscurantismo, la difesa della nostra unità nazionale contro le mene dei pretendenti, non ci guadagneranno assolutamente nulla; e ci perderà invece la nostra reputazione di equanimi, di benevoli, d'imparziali, come davvero siamo e vogliamo essere; e daremo buon giuoco ai nostri nemici per farci passare, così a buon mercato, per gente avversa al sentimento religioso, venuta meno al rispetto della libertà di coscienza; noi, che fra tutti i popoli siamo i più alieni dal fanatismo, i più alieni dal voler manomettere per nulla la giurisdizione sacra del foro interiore, la libertà pienissima ed intierissima di credere e di non credere.

Suvvia, un buon fregò di penna su un errore, una buona risoluzione: e ci aiuti per primo

l'onorevole presidente del Consiglio; ci aiuti lui, da quell'antico, forte e glorioso soldato della libertà, che tutti in lui conosciamo e onoriamo, ci aiuti a fare che la libertà anche in questo caso trionfi; ci aiuti a svestire questa falsa apparenza di Leoni Isauri, come diceva ieri l'onorevole Cordova, di Giuliani da celia, dico io oggi, che altri gongolerebbe di poterci affibbiare.

Non credo che il signor presidente del Consiglio mi vorrà rispondere che noi siamo in istato di guerra. Se egli me lo dicesse, mi licenzierei io, da amico della pace, a replicare che il mostrarsi longanime e generoso tocca a chi vince: e se l'Italia sieda vincitrice in questa sua Roma intangibile, lo dicono gli echi di quest'aula medesima, che tutti i giorni per bocca nostra ripetono le parole sacramentali del Padre della patria: « Ci siamo e ci resteremo. » (*Benissimo, bravo.*)

Oltrepasso un mondo di cose che si potrebbero dire sui più svariati argomenti in questa infinita materia dell'assistenza; e mi restringo a quell'altro solo punto che mi sono prefisso, voglio dire alla trasformazione delle opere pie.

Se vi è istituto che sia chiamato a svolgersi, a modificarsi, a progredire coi tempi, certo è l'istituto della carità. Ed io confesso di non aver ieri udito senza meraviglia un uomo insigne per per alta intelligenza e vasta dottrina come il senatore Vitelleschi, affermare che in qualunque modo noi si fosse per mettere le mani negli istituti d'altri tempi, saremmo sicuri di rimutarli in peggio.

Egli paragonava con nobile imagine la carità ad un fuoco arcano e sacro, che arde in fondo all'anima umana; e ci ammoniva di non accostarvi le mani profane.

Ma forse che questo fuoco anch'esso non ha bisogno di essere governato dal senno umano, affinché non sperdasi in vani e spesso perigliosi fervori, anzi, condensato in potenti calorie, generi tutti gli effetti mirabili e mirabilmente fecondi, che è nella natura sua di produrre?

Forse che l'immobilità può aggiungere vigore alcuno agl'impulsi della carità?

Quando il cavaliere dei vecchi tempi, uscendo dalla chiesa, gettava un obolo al mendico deforme e seminudo, accosciato sul lastrico della via, egli credeva di fare, ed in cuor suo faceva,

un' opera buona. Ma quanto migliore opera non fa l'odierno filantropo, il quale penetra nel tugurio del povero, vi ricerca quel deforme ancora bambino, lo ospita in un asilo governato giusta tutti i dettami della scienza, gli rifà il sangue con un'alimentazione sapientemente igienica e sana, gli raddrizza le membra coi miracoli della chirurgia operatrice e riparatrice, restituisce insomma un laborioso cittadino, una forza libera e produttiva, a quella società, dalla quale lo aveva ricevuto spettacolo miserabile, e inutile ingombro!

Dalla minestra scodellata alla porta del convento, che quietava la fame, ma struggeva insieme l'alacrità e il pudore del povero, fluo ai sottili avvedimenti del credito gratuito o del mutuo soccorso, quanto cammino non s'è fatto, quanto incentivo e stimolo non s'è raccolto per tutto il di più che rimane da fare!

Se è peccato contro la libertà il desiderare dei tramutamenti di questa sorta, io mi confesso peccatore; mi confesso peccatore alla pari con tutti coloro che desiderano aprir l'adito a quelle applicazioni nuove e nuove forme dell'assistenza, le quali, sottentrando a forme viete e disadatte, s'attagliano ai sani principii della scienza economica, al rispetto della umana dignità, al bisogno di serbare incolumi, anzi di rinvigorire, le spinte, le energie, le forze individue.

Mi confesso peccatore, e peccatore impenitente: perchè già, quasi trent'anni or sono, avendo l'onore di sedere nell'altro ramo del Parlamento, ed essendo nel novero dei componenti la Commissione ch'ebbe incarico di esaminare e rielaborare la vigente legge sulle opere pie, posi l'animo e mi adoperai a tutt'uomo a far sì che vi fossero inserite quelle disposizioni, a parer mio, salutari, quand'anche compilate in una forma meno recisa che io non avessi desiderato e proposto, quelle disposizioni, dico, dell'articolo vigesimoterzo, le quali resero e rendono tuttavia possibile il tramutamento d'istituzioni viete e caduche in istituzioni meglio rispondenti allo spirito dei tempi, al fine generale del bene pubblico, e più particolarmente al bene delle classi povere.

Ricordo che allora da uomini gravissimi mi s'affacciavano vigorose obbiezioni, quasi io predicassi la violazione della fede dovuta alla volontà dei fondatori; quasi io fossi per troncare

i nervi a quell'impeto spontaneo della carità; che per esplicarsi vuole (dicevano), non soltanto indipendenza e libertà intera, ma sicurezza altresì che le sue opere e le sue volontà siano per rimanere in perpetuo, in ogni più remoto avvenire, intatte e intangibili.

Da questi convincimenti, da quest'ordine di pensieri scaturì poi, contro il modesto mio avviso, quella formula troppo timida, quel congegno di cautele e di guarentigie, secondo a me pareva e pare, eccessive, da cui la trasformazione fu voluta circondare e restò oltre misura allentata.

Eccessivamente rigida mi parve allora e mi pare la formula che vuole *mancato il fine* dell'opera pia; o *non più rispondenti al fine* gli statuti, l'amministrazione o la direzione, perchè se ne consideri lecita e legittima la riforma.

Possono evidentemente la direzione, l'amministrazione, gli statuti, corrispondere ancora al fine; può il fine non esser mancato: e tuttavia, essere desiderabile, anzi necessaria, la riforma della istituzione. E ciò, quando più non corrisponda essa medesima a quel bene, che le mutate condizioni sociali vogliono altrimenti inteso ed altrimenti raggiunto.

Allorchè nuove persuasioni, conformi ai nuovi dettami della scienza, siano penetrate nello spirito pubblico, perchè impedir loro di manifestarsi e di tradurre in atto provvisioni migliori?

Eccessiva pertanto reputavo e reputo anche la cautela che, nelle deliberazioni dei Consigli comunali o provinciali dirette a promuovere la riforma, perentoriamente richiede maggioranze fuori dal consueto: vincolo superfluo pur questo, quando è assicurato l'intervento di una autorità superiore e moderatrice, di un giudizio sicuro ed equanime, che l'istessa legge prescrive di consultare e d'ascoltare: quello, cioè, del Consiglio di Stato.

A parer mio, la guarentigia sicura e salda veramente è questa sola, sulla quale sempre mi parve e ancor mi pare che debba farsi precipuo assegnamento: niente potendo equivalere ad una giurisdizione, che per autorità, per dottrina e per esperienza, è al disopra d'ogni sospetto; che per la stessa sua sede sarebbe sottratta ad insidiosi influssi locali, se già non fosse per la integrità e per la dignità sua; che

infine dalla collegialità è assicurata contro ogni pericolo d'arbitrio e di precipitazione.

Se io pongo pertanto a riscontro la legge vigente col disegno di legge che ci è proposto; non posso se non compiacermi di vedere tolti di mezzo impacci ed ostacoli che remoravano, non pur la trasformazione, ma la riforma, medesima di un'opera pia, per quanto antiquata fosse e caduca, solo che il suo fine non si potesse propriamente affermare mancato.

Non posso se non compiacermi di vedere investito dell'iniziativa di riforma fatta il sì collegio dei rappresentanti locali, voglio dire il Consiglio comunale o il provinciale, senza vincoli d'eccezionali maggioranze.

Neppure disconvegno che, di cotesta iniziativa sia investito altresì il rappresentante del potere centrale; chè se i collegi locali offrono, per una parte, maggiore probabilità d'essere minutamente informati delle circostanze di fatto, delle tradizioni, dei costumi e dei bisogni dei loro amministrati, d'altra parte è naturale che siano più facilmente esposti a subire il giogo delle consuetudini, dei pregiudizii, ed anche, diciamolo, degl'interessi, che fossero per acquistare sul posto una indebita prevalenza: laddove è lecito presumere che il magistrato, nel quale il potere centrale dello Stato si incarna, sia per informare le proprie deliberazioni a concetti più generali, a vedute più ampie, a dottrine più indipendenti, ed anche in giusta misura più novatrici.

Però con altrettanta soddisfazione non posso prender nota dei cambiamenti che ci sono proposti, vuoi secondo il disegno del Ministero, vuoi secondo quello dell'Ufficio centrale, rispetto alla suprema giurisdizione che la legge vigente introduce come precipua guarentigia: dico la giurisdizione del Consiglio di Stato.

Giusta il disegno ministeriale, se non è tolta intieramente di mezzo, troppo è allentata cotesta malleveria, che il parere del Consiglio di Stato interponeva contro i pericoli di novità precipitose e inconsulte. Giusta il disegno dell'Ufficio centrale, cotesta difesa è per modo complicata e remota, da non raggiungere nel più dei casi l'intento; e quando il raggiunga, da metterlo a prezzo d'indugi, di controversie e di difficoltà vie maggiori.

Comincerò con dire una parola riguardo al disegno ministeriale.

Oggi ancora, giusta il disegno di legge che vi sta dinanzi — così ragiona e giustifica il suo disegno il Governo del Re — oggi ancora il parere del Consiglio di Stato è richiesto. Solamente non è richiesto il parere *conforme*; e così vuole quella giusta libertà degli organi del potere esecutivo, la quale non si può scindere dalla loro responsabilità.

Unico responsabile è in questa materia il ministro dell'interno; è dunque giusto che egli sia altresì l'unico arbitro delle proprie deliberazioni.

Certo nella forma il ragionamento corre; ma mi par che zoppichi nella sostanza.

È dessa forse la trasformazione delle opere pie una materia che possa governarsi unicamente con criterii politici od amministrativi?

Certo non è.

Essa non involge soltanto un giudizio di opportunità e di convenienza; involge altresì una disamina di diritto, una interpretazione di volontà.

Dalla volontà del fondatore tutti convengono che ci si debba scostare il meno possibile. Pure atteggiando il beneficio a forme nuove, più sagaci, più produttive di effetto utile, resta sempre che s'abbiano a rispettare, per quanto si possa, le intenzioni del fondatore, sia riguardo alla scelta delle persone da lui chiamate a fruirne, sia riguardo alla limitazione del territorio, entro il quale il beneficio doveva e deve per suo volere applicarsi.

Or tutto codeste ricerche di volontà, codeste disamine di diritto, implicano l'esercizio di una autorità, la quale non informi il proprio operato a criterii meramente politici, e nemmeno meramente amministrativi; ma che altresì, e soprattutto, si governi conforme a canoni di giustizia; senza peraltro dimenticare le ragioni dell'opportunità e della convenienza.

E però il Consiglio di Stato, il quale in taluni casi è chiamato a fungere anche come autorità giudiziaria, sembra senza dubbio più competente che non possa essere una cancelleria di Ministero, ad esercitare con equanimità e con ponderazione il delicato ufficio di cui ragioniamo: l'ufficio d'inquirere e di giudicare rispetto alla erogazione di carità, le quali hanno pur sempre nel privato volere, e però nel diritto privato, la loro prima sorgente.

Ho detto più competente il Consiglio di Stato

che non una cancelleria di Ministero. E in verità, non può essere affatto qui il caso di considerare in causa la persona del ministro.

Voi ben ricordate, o signori, che, quando la Commissione reale d'inchiesta rassegnò il suo ponderoso lavoro, il numero delle opere pie, che essa dichiarò di avere passate in rassegna, superava le ventitre migliaia. E ancora essa confessava che moltissime altre avevano dovuto sicuramente sfuggire alle sue indagini.

Or io vi lascio giudicare se a tutte le sottili, ma accanite quistioncelle, a tutte le diatribe che sorgessero inevitabili ogni volta che si vorrà toccare una anche minima e dispersa di coteste innumerevoli opere pie, a tutte le controversie risguardanti, non pure l'assistenza in corso, ma quell'altra assistenza in aspettativa, non pure la carità in atto, ma quell'altra carità *in spe*, di cui sarà in ogni caso a disputarsi, potrà mai badare il ministro dell'interno; lui, al quale tanta mole di cose è commessa, su cui gravano tutte le cure quotidiane della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della pubblica salute.

Quando udivo l'altro ieri l'onor. Zini fieramente muovere appunto al Ministro, quasi egli volesse avocare a sè un arbitrio sconfinato, e costituirsi poco meno che despota nella materia, io — lo dico o non lo dico? — con tutta la reverenza che professo a quell'illustre collega, non mi potevo tenere di sorridere così un tantino sotto i baffi; perchè, francamente, conoscendo un po' come vanno le cose di questo mondo, ero davvero convinto, e ancor sono, che il ministro non avrebbe potuto, nè voluto altrimenti, aver parte in sì minute e fastidiose disquisizioni, come quelle a cui la materia darà luogo; e che ogni cosa sarebbe ricaduta necessariamente nelle mani di quella, che, se non volete chiamare burocrazia, o, con un vocabolo più classico, *scriniocrazia*, dovrete pur chiamare cancelleria: a quella, insomma, che altri meno tenuto di voi a riguardoso e dignitoso linguaggio, potrebbe anche così un po' alla libera assomigliare alla caterva

Degl'imi che comandano ai potenti.

Or io vi domando se riscontrerete nella burocrazia, o cancelleria che voglia dirsi, una guarentigia migliore, una tutela più efficace, un giudizio più equanime, che non possiate ripromettervene dal Consiglio di Stato.

Ma qui sottentra l'Ufficio centrale col suo emendamento: e per bocca del dotto suo relatore vi propone uno spediente, col quale crede di dirimere ogni difficoltà.

Che cosa mai, secondo la sua proposta, accadrebbe?

La riforma sarebbe promossa nelle forme che si son viste; il Consiglio di Stato sarebbe richiesto del proprio parere; poscia, e quale che questo parere si fosse, interverrebbe a beneplacito del ministro la decisione; indi, e a tenore di questa il decreto reale; ma, contro il decreto reale, resterebbe aperto l'adito a reclamo; anzi il reclamo avrebbe virtù di sospendere l'esecuzione del decreto; il quale non diventerebbe esecutorio, se non dopo una sentenza pronunciata in sede, come dicono, di *contenzioso amministrativo*.

Sapienti, senza dubbio, laboriose, ingegnosissime combinazioni; ma, lo confesso, a me sembrano troppo complicate. A me pare più ovvio cercare di prevenire le liti, piuttostochè suscitarle, e suscitarle soprattutto in una così ardua, involuta e gelosa materia, com'è questa della carità.

Dietro a ciascuna opera pia da trasformare, avrete sempre un codazzo di turbe irrequiete, ansiose, impazienti. E pare a voi che sarà poco fastidio e poco danno il tenerle così incerte, mentre si venga agitando quel mondo di controversie che lascerà intanto monche, incerte, o, nel men peggio dei casi, precarie, le provvisori antiche, intanto che s'aspettau le nuove?

È questo forse il miglior modo di assicurare l'esito felice della riforma? O non è piuttosto un aprire l'adito a tutte le difficoltà che lo possono ingombrare la via?

Pare a me che il signor ministro, giustamente geloso di quella rapidità, di quella risolutezza e prontezza d'esecuzione, che sono tanta parte della virtù d'un Governo, dovrebbe desiderare che questa difficile materia dell'assistenza fosse bensì maturamente ponderata, ma poi d'un taglio netto decisa.

E credo che assai minor vincolo e minore impaccio gli verrebbe dal mantenere il Consiglio di Stato nell'esercizio della sua funzione attuale, e dall'acconciarsi al parer suo (al quale, del resto, nel più dei casi dovrà deferire a ogni modo, perchè non è punto facile che si metta dall'un dei lati, in materia soprattutto

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1890

di diritto privato, il parere di un collegio così autorevole), di quello che non gli verrà fastidio e noia dall'accogliere il partito che l'Ufficio centrale propone.

Sobbarcandosi alla procedura complicata del reclamo, egli parrà voler surrogare a suo talento, in luogo d'istituzioni vecchie e tradizionali, altre forme che a lui siano più a grado: ma, in sostanza, rischierà di non far altro se non revocare ogni cosa in forse; rischierà di peccare, non di precipitazione e d'eccesso di potere, ma di perpetua instabilità. Che se invece se ne tenesse al procedimento odierno, dico a quello di deliberare sopra parere conforme del Consiglio di Stato, sembra a me che avrebbe meglio assicurato l'esito di una riforma, alla quale intendo ch'egli debba vivamente desiderare di mandar congiunto il proprio nome.

Questa materia dell'assistenza, questa tesi dell'evoluzione negli istituti caritativi, è tanto grave, è tanto momentosa, ch'veramente si sarebbe tratti ad augurare che essa potesse essere retta e governata nel suo insieme da una speciale Consulta.

E in effetto, quando la Commissione reale rassegnò le conclusioni della diuturna sua inchiesta, non si restò dal suggerire che ad un Consiglio superiore delle opere pie fosse commesso l'ufficio di vegliare sull'indirizzo generale e sulle norme costanti dell'assistenza pubblica nel Regno.

Io vedo con sincera compiacenza che questo voto sia stato raccolto dall'Ufficio centrale; e se a qualcosa valesse la mia parola, non esiterei a raccomandarlo vivamente al Governo del Re.

Che se speciali Consulte hanno incarico di vegliare all'industria, all'agricoltura, al commercio, alla istruzione pubblica, alle arti, parmi che non si possa reputar superfluo l'affidare alle meditazioni ed alle cure di un somigliante collegio la più complessa e forse la più ardua delle quistioni, che dall'avvenire imminente siano poste all'ora che fugge: quella dell'assistenza.

Ma poichè l'ora fugge, e incalza me pure; e poichè già troppe tesi sono in causa, da non doversi lasciare soltanto a' più autorevoli uomini il metterne in campo di nuove, io m'asterrò da qual si sia proposta la quale non si risolve in una

mera semplificazione. E, venuti in discussione gli articoli, vi chiederò, signori senatori, soltanto questo: che l'ineleggibilità dei ministri del culto in cura d'anime, i quali fossero chiamati dal pubblico suffragio a far parte delle Congregazioni di carità, sia cancellata; e che, rispetto alla trasformazione delle istituzioni di beneficenza, sia tenuta ferma la guarentigia ora vigente, del parere conforme del Consiglio di Stato, escluso ogni ulteriore reclamo. (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Faraldo.

Senatore FARALDO. Onorevoli senatori; non è di certo senza una grave trepidanza che io prendo la parola in questo alto consesso dopo che eminenti oratori, con arte mirabile di dire, percorsero, quasi dirci, tutto il campo dello scibile in materia della beneficenza. Mi conforta però il pensiero che, al fine a cui io tendò nel parlare, non essendomi mestieri di percorrere nuovamente il campo ampiamente mietuto, io otterrò dall'indulgenza del Senato di poter esporre i miei modesti concetti in una modesta forma; e così dopo che voi, onorevoli senatori, avete avuto un saggio del porgere, e, per dirla alla Cicerone, dell'*agere ornatus*, vi si darà da me quello dell'*agere subtilius*, e siccome, trattando della carità, mi verrà facilmente di usare pur *quotidianis verbis*, così è che, pel fatto mio, con poca soddisfazione forse del mio amor proprio, si sarà svolto il modo triplice di eloquio.

Della indulgenza vostra, onorevoli senatori, non avrei dubitato mai, ora però ne sono sicuro, poichè trattandosi della carità, l'indulgenza è uno de' suoi attributi.

Io ho preso la parola, onorevoli senatori; ripetendo il pensiero del mio antecessore, quasi per sentimento di dovere; altrimenti forse mi sarei taciuto. Ma siccome in occasione della presentazione di questo progetto di legge, si è cercato di promuovere nel paese una certa agitazione, parrebbe a me opportuno, anzi utilissimo, che dai più si venisse esponendo il proprio concetto sulla natura, sul carattere di questa legge, onde porla così agli occhi del pubblico nei veri suoi termini, nel vero suo essere, e rassicurare in tal modo la coscienza degli onesti, e delle persone timorate sulle conseguenze di questa legge, imperocchè, il di-

chiaro, se avessi incontrato o ravvisassi in questa legge una disposizione la quale offendesse la libertà di coscienza od il sentimento religioso, oppure un vero diritto religioso, io non darei a questa disposizione il suffragio mio favorevole.

Io mi propongo, onorevoli senatori, di esaminare questa legge nel suo complesso, con i temperamenti suggeritici dagli eminenti personaggi componenti la Commissione centrale.

Per me questa legge è la compagna della legge comunale e provinciale recentemente votata dal Parlamento.

L'una e l'altra, poi sono, a mio giudizio, nel quale forse molti non convengono, il portato di un mio concetto, di un concetto che, a parer mio, sembra farsi strada nel paese e nel Parlamento, del concetto cioè, che nelle prime nostre leggi amministrative non siensi sempre avuti ben presenti gli uffici propri dello Stato, la *grande tutela*, cioè, e la *grande educazione*.

Questa è in me una convinzione assoluta, suffragata da una lunga esperienza, ed affermo che non solamente quanto dico è seguito, ma aggiungo ancora che non poteva diversamente succedere, poichè, mutati gli ordini dello Stato, quel sentimento di diffidenza che innegabilmente esisteva verso il Governo assoluto, non poteva immediatamente modificarsi ed ancor meno mutarsi in sentimento di fiducia; per altra parte, la privazione assoluta della *vita locale*, doveva naturalmente farne sentire forte il bisogno, forse soverchiamente, come suole avvenire nei momenti di reazione.

In cotale ambiente di quasi diffidenza, e di una idea un po' esagerata della vita locale, vennero fuori le prime nostre leggi, la parola *autonomia* avea avuto una gran fortuna quasi eguale a quella di *libertà*, perciò l'azione propria dello Stato si trovò troppo ristretta, e ad un tempo non ben definita, in sostanza, queste leggi si dimostrarono nella pratica inefficaci: io non dico che le medesime non contenessero buoni principi o buone massime, ma si erano specialmente mancanti nella parte che tiene dal procedimento; e per l'esercizio stesso della facoltà lasciata allo Stato, nessuna garanzia per i cittadini di ottenerne la regolare e giusta applicazione, considerazioe questa che vi indusse, onorevoli senatori, a votare poi la legge della giustizia nella Amministrazione.

Della inefficacia di queste leggi non è poi il caso di più oltre discorrere, dopo che dal Parlamento la si riconobbe colla votazione della legge comunale e provinciale.

Quest'ultima legge seguì un gran passo nell'ordine delle mie idee.

Voi avete difatti riconosciuto colla stessa che le Deputazioni provinciali non corrispondevano al fine loro assegnato nelle attribuzioni di tutela, e così ammettete il principio che l'azione tutelare non è propria dei corpi elettivi e mi risuonano ancora all'orecchio le parole severe con cui furono condannate queste Deputazioni.

Io cercai di difenderle allora, e sono sempre nella stessa idea, penso sempre cioè che a molte di esse non mancò il buon volere, nè fu essenzialmente di esse la colpa, la si fu piuttosto nel legislatore che volle da simile istituto attitudini non proprio della sua natura.

Alle Deputazioni provinciali si sostituì la Giunta provinciale amministrativa.

Non è questo istituto il mio ideale, come credo non fosse e non sia neppure l'ideale del presidente del Consiglio; pur tuttavia io desidero che corrisponda pienamente al suo mandato e mi auguro che ciò sia, ed assisto tranquillo allo svolgersi di questa istituzione, persuaso che qualora qualche congegno si appalesi difettoso, non riesca difficile il modificarlo, il rafforzarlo, poichè ormai siamo messi sulla buona via.

Riconosciuta la necessità di un controllo più efficace per la tutela dei municipi, ne viene di conseguenza che si abbia da estenderlo alle opere di beneficenza.

L'inefficacia della legge attuale delle pie opere è stata riconosciuta, lo ha provato l'inchiesta e quelli fra noi, onorevoli senatori, i quali hanno avuto parte alla di lei esecuzione, ne hanno l'intimo convincimento.

Si disse: Non era necessario fare una legge nuova; si poteva con qualche ritocco aggiustare le cose.

Ma per me questa non è questione di rilievo e se ci si presenta un intero progetto di legge che risponda alle nostre idee, credo si sia fatto meglio che di ritoccare la legge vigente.

Ho detto del bisogno di applicare alle opere di beneficenza gli stessi principi di tutela sanzionati per i comuni.

La diversità del carattere degli uni dalle altre

porta anzi per conseguenza una maggiore necessità del controllo verso le opere pie, poichè siccome, sebbene mi rammenti, disse l'onorevole presidente del Consiglio nella sua relazione, il comune, *ente naturale*, amministra il proprio patrimonio, mentre le opere di beneficenza amministrano il patrimonio dei poveri, ed io aggiungo: Ogni atto meno corretto delle amministrazioni comunali, per le condizioni non liete dei nostri municipi, si converte in un aumento di centesimi addizionali, e nell'aumento dei centesimi addizionali si dovrebbe avere un freno, dico si dovrebbe, perchè non lo si ha neppure, od almeno la pratica lo adimostra insufficiente.

E qui piaciemi di rispondere ad un argomento che abitualmente si oppone.

Si dice, ma voi *così operando*, invece d'andare avanti, andate addietro. Ciò nego assolutamente. Ammesso pure che un passo avanti, un poco ardito, costringa di ricomporlo, ciò non vuol dire per nulla andare addietro. Che anzi colui il quale si dispone alla corsa, pone addietro il piè fermo per meglio prendere l'abbrivo. Se non che io aggiungo: se noi vogliamo effettivamente le nostre leggi informate ai veri principi democratici, bisogna pur persuadersi che la conseguenza ne dee essere non un indebolimento, ma piuttosto un rafforzamento dell'azione dello Stato, e questo hanno da ritenere maggiormente i democratici; alludo alla vera democrazia, alla democrazia che ragiona, la quale non segue una bandiera alla cieca, unicamente perchè la parola democrazia vi è scritta sopra, poichè alla democrazia si ha da applicare il detto di un uomo, da quanto si narra, per erudizione superiore di molto ai suoi tempi, e che fu poi papa; il quale, scrivendo sulla fede religiosa, dicea che alla fede desiderava unire la scienza, non essendovi, secondo lui, *fede nei stolti*; e ragionando in proposito, è d'uopo convenire per verità che volendosi larghe autonomie, aumentandosi così la vita alla periferia, richiedesi pure l'accrescimento della forza al centro; e se la forza centrifuga si fa maggiore, per la legge dei compensi deve aumentarsi la forza centripeta; e per non uscire dalla materia della beneficenza, come volete che il Governo non eserciti una vigilanza su un patrimonio di presso che due miliardi?

È il suo diritto, è il suo dovere il farlo, per-

chè non può permettere che un sì ingente patrimonio non sia conservato.

Ma mi si oppone che una sorveglianza di soverchio severa, troppo minuta, continua, anzichè invogliare alla beneficenza ne fa alieni i benefattori. Convengo che l'eccesso è da evitarsi, ma l'esperienza, per altra parte, mi ha insegnato che una vigilanza effettiva è pure indispensabile.

Io mi sono trovato a capo di una provincia nella quale si dovea operare il concentramento di piccoli enti. Ricevevo dall'alto degli ordini severi, bisognava rinvenire questi piccoli enti; le persone a ciò incaricate si presentavano alla sede degli istituti, conveniva far aprire la porta, ma poi non si trovavano i titoli: li aveva un avvocato per l'esame, da questi passavano tosto in altre mani: dove seguirli?

In alto mi si accusava di debolezza; legali distinti negavano che fosse l'Amministrazione in diritto di penetrare nei domicili privati, ma, in ogni ipotesi, era pressochè impossibile l'assicurarsi dei titoli così facili a trafugare.

Ritenete dunque, onorevoli senatori, che un controllo ed una vigilanza sono necessari, da contenersi tuttavia nei giusti limiti, nè da questi, a parer mio, si eccede coll'applicare alle opere di beneficenza la massima fissata per la tutela nella legge proposta.

Noi aumentiamo, è vero, allarghiamo l'azione dello Stato in questa materia, ma per altra parte, secondo i temperamenti sapientemente indicati dagli uomini eminenti che compongono l'Ufficio centrale, otteniamo, (se è lecito di così esprimermi) una macchina più completa con forze maggiori, ma ben concertate ad armonizzanti fra loro, di modo che non è punto da temersi una ingerenza eccessiva per parte dello Stato,

Se non che, io domando ancora a quelli i quali questa ingerenza tanto paventano, ma per ciò solo che un istituto è antico, perchè le tavole di sua fondazione rimontano forse da secoli, voi ponete intiera fiducia nell'attuale amministrazione, e diffidate di ogni innovazione?

Io sono stato in gran numero di provincie, non ammetto, che tutte le opere pie siano male amministrate, condannano anzi il continuo gridio contro la cattiva amministrazione delle opere pie, ciò è esagerato, ma è pur esagerato il cre-

dere che nulla siavi da fare, e che ogni innovazione debba condurre a cattive conseguenze.

Vengo ora alla parte della legge colla quale si propone di ottenere dalle opere di beneficenza il maggior frutto possibile, per poi elargirlo in più estesa misura ed in modo più efficace.

Che cosa propone la legge a questo riguardo?

Due mezzi, l'aggruppamento e la riforma per quelle istituzioni che non corrispondono più allo scopo.

Non so spiegarmi perchè il concetto della unione in gruppi di talune pie opere di minor importanza produca su di taluni, giova anzi ammetterlo su di molti, una impressione penosa, quasi quella che si sente di una profanazione! ed in vero, ci si accusa di allontanarci dalle tavole di fondazione ed di offendere la volontà dei testatori.

Se noi prendiamo le tavole di fondazione e le vogliamo interpretare troppo letteralmente, giudaicamente, ciò può parere, nol nego, ma se noi vogliamo interpretarle nel modo che *vivisti* ciò più non sta.

Supponete un piccolo comune in cui un testatore ha fatto un legato, da amministrarsi in un certo modo; credete voi che se quel testatore facesse lo stesso legato oggi che esiste nello stesso comune un altro istituto congenere vorrebbe ancora un'amministrazione separata? Io credo che probabilmente avrebbe disposto che la sua elargizione si amministrasse unitamente all'Istituto già esistente, se non altro per maggior semplicità, per intento di economia, ma non altro, in sostanza, vuole la legge, proponendo il concentramento dell'amministrazione di più enti, in quella unica della congregazione di carità, a scopo di economia, di semplicità, e di maggior garanzia; e poichè la destinazione del patrimonio dell'Istituto non si muta, ed il patrimonio si conserva, ancorchè la economia non fosse quale la si spera, o quale la si desidera, non sarebbe una ragione questa per respingere la proposta, poichè resterebbe mai sempre il lato utile della maggior garanzia, poichè di questi piccoli enti si perde facilmente, come già accennai la traccia, ed abbenchè si sia fatta una lunga operazione di investigazione, tuttavia lo credo che forse un gran numero ne sono ancora li enti dei quali la esistenza è ignorata.

Dunque la riunione o aggruppamento, se-

condo il mio modo di vedere, si è da accogliere anche dai più timorosi e dai più gelosi del rispetto pel passato e per la volontà dei testatori.

Per me la sostanza della questione sta nel modo, nei limiti; si è una questione di misura, e di onestà. La legge, inoltre all'art. 59, dice chiaramente che « possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli articoli 53 e seguenti, quelle istituzioni, anche *elemosiniere*, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedono una separata amministrazione ».

È questa una disposizione che se fosse adottata dal Senato e interpretata come, se io non erro, la si deve interpretare, cioè con giusto criterio e con equanimità, deve pienamente rassicurare che non si fa un fascio, di tutti gli enti, per sottoporli allo accentramento nella congregazione, ma che rimanga, per lo incontro, piena la facoltà, previa le dovute indagini, di ammettere tutte le eccezioni che per considerazioni di un vero interesse saranno suggerite.

Ma quali sono le disposizioni della legge di procedimento in questa materia?

Sonvi delle garanzie o non vi sono? A me pare che quando si devono sentire i Consigli comunali, i Consigli provinciali delle località, e che l'iniziativa del Governo non viene se non quando gli altri non vogliono o hanno difficoltà ad eseguire la legge, per di più, essendo prescritte pubblicazioni ed affissioni, permessi i ricorsi al re che decide sentito il parere del Consiglio di Stato, le garanzie non manchino, nè basta, ma la disposizione reale lascia ancora aperta un'altra via, per una azione regolare, il ricorso, cioè alla quarta sezione giudicante, del Consiglio di Stato.

Quindi, od io m'inganno, o non vi è, a parer mio, pericolo di facile abuso: la prudenza e la circospezione sono lodevoli, ma una continua diffidenza non è più prudenza, è negazione che non conduce ad alcun risultato, ed alla fin fine poi questa legge sarà votata nei limiti che la vostra prudenza determinerà, e se mai, il che non voglio supporre, il caso facesse che su quei banchi fossero degli uomini nei quali la delicatezza si oscurasse un poco e cercassero

di trascendere, forse che il Parlamento non esiste? Forse che il Senato non saprà volere che la legge sia rispettata?

Ma, o signori, se noi spingiamo il timore fino a questo punto, allora non vi è più nulla che regga.

Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

Si dirà che il paese non ha quella fiducia che pur dovrebbe avere nel governo del proprio paese, e neppure nel Parlamento; e se così fosse, ciò vorrebbe dire che la libertà, quella grande educatrice dei popoli non ha ancora formato il carattere del nostro, quel carattere per cui l'uomo educato alla libertà, comprende che sono i cittadini che fanno il governo, per cui egli ha fiducia nei destini del suo paese, o meglio, nei propri destini, virtù, dice Vico, che costituiva il carattere delle *genti romane*.

Dunque, in conclusione, a me pare che nella legge sieno contenute tutte le disposizioni richieste, per tutelare tutti i diritti ed interessi, permettendo ad un tempo allo Stato di adempiere agli uffici che, nel generale interesse gli sono propri.

Vengo ora a questa parte della legge relativa alla riforma degli statuti delle opere pie. Qui mi bastano poche parole, poichè dal già esposto voi già deducete, onorevoli senatori, che io approvo le disposizioni di questa legge in quella parte che modifica gli istituti di beneficenza non più corrispondenti al loro fine. Qui mi pare che ogni divergenza cessi, riguardo al principio, e che desso non possa sorgere se non nella sua applicazione, ma per questo io lo ritengo cosa assai semplice, quasi la riduco ad una questione di criterio, e più ancora di *onestà*; per altra parte l'applicazione di questa legge darà luogo a tante e tante difficoltà, che io credo che si comincerà da quelle opere pie per le quali il bisogno di una trasformazione è evidente, e le trasformazioni non si compiranno che lentamente, e colla maggior ponderazione.

Per quanto poi alla interpretazione delle presunte intenzioni dei fondatori, io ritengo che ci suffraga questa stessa volontà, come diceva l'onorevole mio predecessore, non solo quando manca il fine assoluto, ma quando una qualche trasformazione può migliorare il fine stesso,

riflettendosi al riguardo che il testatore della cui presunta volontà si discorre, ha fatto le sue disposizioni per lo più negli scorsi secoli nei quali eranvi, come oggi, idee dominanti, bisogni di quel tempo, ora o non più sentiti, o sentiti diversamente, onde è logico il dedurre, che secondo ogni probabilità, egli si troverebbe con noi consenziente nel dare alle sue elargizioni una destinazione più proficua, eppur consona ai suoi speciali intendimenti, dunque dico concludendo, le questioni a noi sottoposte sono più che di diritto, questioni di giusta interpretazione di modo e di limite; di misura, di quella misura che gli antichi nel loro linguaggio scultorico dicevano: essere la cosa più forte di questo mondo, e così per questa parte io con piena fiducia darò il mio voto alla legge.

In ultimo, se il Senato me lo consente, io vorrei dire qualche parola relativamente alle congregazioni di carità. Sarò breve perchè il compito mi è agevolato dall'onorevole mio predecessore, di cui io sono fortunatissimo di dividere le opinioni.

Relativamente alle congregazioni di carità, io per verità avrei desiderato che il Governo, il Parlamento o la Commissione avessero escogitato un altro modo di composizione di queste congregazioni di carità.

Io riconosco perfettamente che i Consigli comunali hanno un interesse pel retto esercizio della carità dei loro comuni e che debbano esercitare una sorveglianza, ma io non riconosco l'assoluta necessità di fare di questi due enti un ente solo e non vedo, ripeto, il perchè la congregazione debba, per così dire, venir generata dal Consiglio comunale.

Onorevoli colleghi, io temo l'atavismo, e così la possibile trasmissione di principi men sani, men puri, che potessero per avventura viziare il corpo generatore.

Ma la questione è abbastanza importante perchè si debba lasciare in disparto la metafora e si vonga a termini esatti.

È innegabile che al giorno d'oggi i comuni, nonostante ogni sforzo per parte del Governo, non si contengono più nei limiti di corpi esclusivamente amministrativi; una corrente politica vi è penetrata e vi doveva penetrare poichè dalla legge incaricati, improvvidamente a mio parere, di formare le liste elettorali, ma come volete, onorevoli senatori, che da queste

liste non vengano germi, i quali non penetrino nelle persone o corpi che trattano tal materia, ed è certo difetto di antiveggenza il non aver presentito che ciò infallitamente doveva succedere.

Al giorno d'oggi non è dunque infondato il timore che questa corrente penetri dal municipio nella congregazione di carità, ed una volta penetratavi sarà così potente il sentimento di onestà delle persone da difenderle e promunirle contro lo spirito di parte? E non è da temersi il pericolo che possa farsi strada nell'esercizio della beneficenza, secondo la parola dell'onorevole relatore, la peggiore delle calamità, quella della beneficenza partigiana?

Io ammetto coll'onorevole relatore, intangibile la base elettiva della congregazione di carità, ma non convengo che la congregazione di carità non si potesse diversamente comporre, e sebbene l'onorevole relatore, procedendo per via di eliminazione sia venuto pressochè a cotale conclusione, od almeno abbia riconosciuto imprudente l'abbandonare i vantaggi, di certo apprezzabili del modo di elezione proposta, io, nel timore che questi vantaggi neppure controbilancino i possibili pericoli, lamento che non siasi fatto ricerca di tutt'altro sistema, poichè ho tale fiducia nell'alto ingegno degli onorevoli componenti l'Ufficio centrale, che punto non dubito loro sarebbe, senza dubbio, riescito di rinvenire il modo di dare altra origine alla congregazione di carità qualora in essi fosse stata la persuasione di doverne fare la ricerca; ma siccome al punto in cui si è giunti sarebbe fuor di fuoco, poichè senza risultato, l'insistere su questo argomento, mi fermo al concetto dell'Ufficio centrale, cioè al modo di riparare contro il pericolo che la congregazione di carità rimanga in fatto assorbita dall'Amministrazione municipale per le temute conseguenze.

Il riparo che l'Ufficio centrale propone io ammetto, ma domando se lo si creda di tal robustezza da apporre argine valido contro la corrente politica, cui si è accennato, si da impedirlo di penetrare nella congregazione di carità?

Credete voi che un Consiglio comunale, se partigiano, non troverà mezzo di scegliere la metà dei membri della congregazione di carità fra le persone che la pensano a modo del Consiglio stesso?

Questo è così chiaro che non ha bisogno di dimostrazione.

Io non propongo però dei mutamenti radicali, ma meditando sulla cosa, sono venuto ad un concetto che mi sembra non scostarsi da quello del Governo e dell'Ufficio centrale, ed il quale ci condurrebbe ad aggiungere forza al modo di riparo escogitato saviamente dall'Ufficio centrale e quasi a completarlo.

Se non erro, l'Ufficio centrale ed il Governo sono d'accordo nell'ammettere, a certe condizioni, ed in certi casi una rappresentanza di uno o più degli istituti riuniti nell'amministrazione della congregazione di carità, ebbene io domanderei di fare regola generale quello che voi avete costituito come eccezione.

L'aggruppamento, per esempio, è fatto di varii piccoli enti i quali debbono però conservare il loro carattere ed i loro patrimoni. Io mi chiedo perchè questi 10 enti non potrebbero classificarsi ed unirsi in ragione di affinità e di importanza, quattro per quattro, *puta*, se fossero dodici, ed avessero ad essere così rappresentati per gruppo quando si tratti di affari propri?

Quale sarebbe l'inconveniente di tal sistema, io non ne vedrei, mentre sarei persuaso della sua efficacia, poichè avrebbesi così la persona investita del mandato di curare la destinazione del Fondo speciale di un istituto, od istituti aggregati, in base alle tavole di fondazione.

I rappresentanti in discorso sarebbero naturalmente quelli, o parte di quelli, che ora tengono ed amministrano gli istituti in questione, e se si ammettesse il principio, riuscirebbe certo agevole all'Ufficio centrale di determinare il modo di tali rappresentanze, e la scelta, da farsi in base alle tavole di fondazione, ed alla importanza di cotale opera pie, materia poi, la quale verrebbe disciplinata dal regolamento.

Con siffatto temperamento io darei tranquillo il voto, ma se così od altrimenti, non mi si toglie dalla preoccupazione che il prodotto della beneficenza venisse a servire a idee partigiane, lo dico con dolore, preferirei che la legge, che io per parte mia voglio non approdasse, anzi che vederla entrare nel nostro codice amministrativo, avente in essa il pericoloso germe di cui si è ragionato.

Ed ora poche parole mi basteranno a completare il mio dire.

Debbo parlare dell'esclusione dei ministri del culto aventi cura d'anime dalla congregazione di carità.

Io non sono persuaso di questa necessità.

Ho letto e meditato sopra le relazioni dell'Ufficio centrale.

Al principio della relazione l'onorevole relatore, quando si tratta di discutere la questione se le minoranze debbano essere rappresentate nel seno della congregazione di carità, appoggia la negativa risoluzione, giusta a parer mio, colla considerazione che la congregazione di carità non ha opinioni da rappresentare, sistemi da far prevalere dovendo limitarsi, e raccogliersi intorno al solo intento di amministrare perfettamente dico io; ma quando si tratta dell'esclusione dei parroci queste congregazioni di carità mutano natura ad un tratto, e mentre erano prima chiamate ad unicamente amministrare, ora si sollevano a tale altezza, a tale importanza da includere la grande questione tra la Chiesa e lo Stato d'onde il bisogno di tenere quei tali uomini di Chiesa in una sfera serena, ed escluderli dalla congregazione di carità niente meno che in forza del nostro diritto pubblico, il quale imporrebbe tale esclusione quale politica necessità.

In verità, la mia mente sarà turbata, ma io non comprendo perchè si voglia sollevare la questione a tanta altezza, mentre a mio modo di vedere è tanto semplice.

Io non vi dico che alle amministrazioni delle congregazioni di carità dovete chiamare il parroco; e se il chiamaste come tale, io non approvarei, ma se questo parroco è uomo stimato, e se il municipio lo sceglie, ma quali ragioni così potenti avete per non volerlo ammettere?

Le congregazioni di carità nulla hanno di comune coi municipi, non vale per una esclusione odiosa, contraria alla libertà, l'invocare la legge comunale.

Presentasi qui, è vero onorevoli senatori, una questione di alta politica, ma ella è di ben altra indole. Credete voi che tutti i parroci ci sieno nemici? Ritenete voi che sieno insensibili tutti alla idea della grandezza, della unità della patria? Io ho dovuto più di una volta, nei tempi addietro, trovarmi a contatto con parroci, e da essi dover conoscere, in momenti difficili, l'opi-

nione delle popolazioni per regolarli, ed io ne ho avuta questa confortante e patriottica risposta: « Non si preoccupi di soverchio di tali o tali sintomi o manifestazioni, noi sappiamo distinguere e distinguiamo circa le disposizioni di Roma ».

Onorevole presidente del Consiglio, ella sa di quanto giovamento ci è stato il clero nella Sicilia, e sa pure che se non si fossero commessi degli errori, come si sono commessi, questo dico, perchè sono stato lungamente in Sicilia, noi non avremmo il clero contrario, come si dice, che sia adesso.

È nostro interesse, come diceva l'onor. mio predecessore, di eliminare dalla società il clero in generale e questi uomini in particolare?

Avete paura che il loro contatto ci porti del danno?

Ma io lo ricerco, l'ho sempre ricercato questo contatto perchè credo anzi che ci giovi.

Ma non sono uomini come noi? Non vivono nella stessa società? Sì, si risponde, ma sono uomini che ottemperano ad ordini ricevuti, i quali non possono sottrarsi ad influenze a noi contrarie.

Ciò equivale a dire: in essi non havvi più il libero arbitrio.

Io credo che su questo punto non bisogna esagerare.

Io il pericolo della loro presenza in genere non lo vedo, lo vedo invece dalla loro esclusione.

Io ho detto più volte ad uomini altolocati nella gerarchia della Chiesa, se voi vi separate dalla società, come volete adempiere la vostra missione? Alla volta dico ai miei avversari: ma se voi escludete il clero dalla società nostra, se lo appartate, come volete che accetti tale condizione e vi si rassegni, come volete che vi sia amico?

Ella, onor. presidente del Consiglio, che tanto ama la libertà, ella patriota tanto fortunato, perchè le fu concesso di operare tanto per la patria, abbia fede ne' destini di questa.

Io ho assistito ed ho preso parte nell'inizio della nostra epopea al delirio delle nostre popolazioni ed ho gridato anche io: « Viva l'Italia! Dio lo vuole! » e Dio l'ha voluto! Voi sapete meglio di me che cosa si legge nella Scrittura: « Non ritorna vacuo il verbo del Signore, ma prospera in quelli a cui lo ha mandato »: e se

è vero che la Provvidenza ha una parte negli avvenimenti di questo mondo, lasciate che ciascuno percorra la strada che presceglie; andiamo noi per la nostra, la vera, perchè è quella della libertà, e non sarà certamente un parroco amministratore della pubblica beneficenza, ancorchè non vero ministro della carità, che farà pericolare l'Italia. Colui che suscita ed atterra ha assai fatto per noi, io così credo, e se è questa credenza ingenuità in me, lasciate che in essa io mi rimanga; e se le nostre popolazioni sono persuase che effettivamente la Provvidenza è stata con noi e lo è tutt'ora, e che agli avvenimenti straordinari compiutisi non fu estraneo un influsso superiore, credete voi di doverne dissuadere? e vi credete così operando uomini politici?

Io, sarà scarso il mio intendimento, io non arrivo a comprendervi. Io ho fede nella Provvidenza per le cause giuste.

Onor. presidente del Consiglio, segua risoluto la voce della libertà, confidi in essa, confidi nei nostri destini, ed a coloro che non vi credono, diciamo col libro della Sapienza: *Ne inferorum regnum in terra. (Approvazioni).*

Ringrazio il Senato della sua benevolenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori! Quando questo disegno di legge fu presentato dall'altro ramo del potere legislativo a questo illustre Consesso, un nostro egregio collega, lo ricordo a titolo d'onore, chiese che, in vista dell'alto oggetto e dell'amplissima materia, il Senato avesse raddoppiato il numero dei componenti l'Ufficio centrale. Il voto fu esaudito. Io nell'anima mia applaudii alla domanda; ma ebbe una preoccupazione che non è stata confermata dal fatto. Pensando che gli Uffici del Senato avrebbero delegato a comporre l'Ufficio centrale, che è sangue del nostro sangue, mente della nostra mente, gli uomini che meritavano la maggiore fiducia e per la lunga esperienza della vita pubblica e per sapienti responsi dati alla giustizia e per profondi studi di sociologia e di economia politica, stimavo che avremmo avuto un disegno di legge sì bene studiato da dispensare l'Assemblea da una amplissima discussione, specialmente dalla discussione generale. Di questa eventualità non sarei stato contento.

Lo dissi altra volta e lo ripeto: per le menti nostre le discussioni pubbliche sono per lo più superflue. Se il Walpole per lunga esperienza parlamentare disse che là dove libera funziona la vita dei partiti, nella Camera dei deputati, i discorsi non mutavano mai il numero dei voti, molto meno qui le ragioni dei singoli possono cambiare convinzioni profonde e sante, simili a quella che l'ultimo oratore difese, terminando con l'esclamazione: *portae inferi non praevalent.*

Eppure mi dispiace tuttavolta che il Senato sdegni un pubblico e largo esame delle leggi, perchè appresi, e quindi ho sempre pensato che la discussione pubblica delle leggi debba essere un solenne maestrato per la nazione, custode dell'opera nostra.

Con questi sentimenti ho il dovere di rendere vivissime azioni di grazie, certo d'interpretare un sentimento comune agli animi vostri, agli onorevoli nostri colleghi, i senatori Zini e Vitelleschi, che vollero provocare una discussione solenne e forse lunga, facendo aspra censura del disegno della legge.

Io sorgo per rispondere a codesti due valorosi oratori per virtù di dovere, perchè, molti lo sanno, da molto tempo men vivo raccolto nel silenzio. Domestici dolori, fiere sventure m'impedirono di partecipare pienamente alla vita pubblica. Vorrei che dall'ora, che segna il tramonto di una gioventù che largamente usò nella lotta della vita, migliori giorni spuntassero per me.

Lo ripeto: avrei preferito di non parlare su questa legge, la quale, lo riconosco, deve rendere trepidanti gli uomini i più dotti, i più esperti nella scienza vastissima della storia, dell'economia sociale, del diritto pubblico, delle legislazioni comparate a dare sentenza. Ma dirò apertamente l'animo mio, come è mio costume.

Quando io ascolto i corrucci oratori contro l'opera legislativa esistente, mi si affaccia all'animo la rimembranza di un maestro che segnò orma vastissima del suo ingegno nella legislazione dell'Italia rinnovata. Difenderne il lavoro mi pare virtù di discepolo, quando a tale sentimento si unisce il dovere del cittadino e del legislatore.

Questo sentimento, che voi sapete apprezzare, mi raccomanda alla vostra indulgenza, alla vostra attenzione, e per meritarsela voglio essere

prodigo nel promettere. La bontà vostra nell'ascoltarmi oggi sarà lungamente remunerata nella discussione dei numerosi articoli. Il disegno di legge si compone di 99 articoli, dei quali 69 furono emendati. Se io volessi seguire il metodo della discussione speciale, potrei parlare 69 volte. (*ilarità*). Io farò un solo discorso, e di rado chiederò più oltre di parlare.

Perchè non è ancora morta in quest'aula l'eco della lettura fatta dal mio onorevole amico il senatore Zini, ed ancora risuona la parola autorevole dell'onorevole senatore Vitelleschi, che sa dare alla più grande iracondia dell'animo suo una forma placida e serena, prometto di seguire i preopinanti sopra il sentiero, che essi tracciarono, e che vollero correre con grande abbondanza di parole.

Se mi è dato riassumere i concetti fondamentali dei discorsi dei detti oratori, queste furono le censure che fecero al disegno di legge. La dissero una legge radicale, rivoluzionaria; una legge di rappresaglia contro la Chiesa cattolica, contro il papato e contro la grande maggioranza dei cittadini italiani, che sono credenti; la dissero una legge, che offende la libertà di coscienza, la volontà dei defunti, il diritto di proprietà; una legge, che tutto abbandona all'arbitrio del ministro dell'interno. La gridarono legge empia, che profana l'antica civiltà italiana. Roma, ridesta alla vita di una terza civiltà, ebbe il destino di essere sede del cristianesimo; tutti i monumenti, che ne circondano, ci raccomandano di tenere gli animi nostri lontani dalle iracondie, dalle violenze della Convenzione francese, alla quale si crede che il ministro talvolta si uniformi.

Se per caso io non avessi fedelmente riassunto il dire dei nostri onorevoli colleghi, essi ne facciano imputazione alla debolezza della mente mia, non all'intima volontà di rendere ossequio ai loro concetti; anzi li prego di correggere i miei errori.

Se io fossi dentro un'assemblea di filosofi, e se mi fosse lecito dire in brevi parole quale fu l'errore di metodo, che secondo io penso, viziò le due orazioni, io questo direi: ch'entrambi gli oratori partirono da un principio erroneo, che per la tirannia della logica li condusse alle più fallaci ed erronee conseguenze. Essi vollero fare una questione di diritto individuale e di libertà personale di quella, che era ed è una

questione eminentemente di diritto politico ed amministrativo. Vollero confondere la libertà innata ed intangibile del diritto di fare la carità con l'altra e maggiore questione: se i privati cittadini possano fondare istituzioni e corpi morali senza l'azione e la moderazione della legge. Onorevoli preopinanti, della libertà di carità nessuno ha negata la umana virtù, la benefica azione; ogni giorno ne accade di soccorrere o il compagno della scuola o delle armi, l'amico della terra natia: spesso il solo squallore del volto ci porta a dare soccorsi, applicando la virtù del Vangelo, che vuole che l'una mano non debba sapere quello che faccia l'altra.

In vano contro gli slanci del cuore ed i sentimenti dell'umanità sorge l'insegnamento freddo della scienza economica, che dice: « Badate che col dare spesso proteggete il vizio, porgete esca alle cupidigie e demoralizzate vieppiù la dignità umana ».

Convieni rendere lode alla correttezza della moderna legislazione, la quale da parecchi anni studiò il modo di dare personalità giuridica alle associazioni operaie, incoraggiò l'ordinamento di Istituti di previdenza e di carità per prevenire la miseria. Anche in molteplici articoli di questa legge furono studiate numerose sanzioni, le quali proteggendo le libere associazioni mirano ad allontanare la società dal sistema della beneficenza nazionale o di Stato, dall'assistenza ufficiale.

L'art. 2 esenta dall'azione della legge i comitati di soccorso, le istituzioni temporanee mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi, e le fondazioni private. Queste forme della carità sono l'espressione purissima del diritto individuale e dell'associazione umana. Nessun uomo civile poteva disconoscere queste leve della carità cittadina. In questi ultimi anni, nei quali numerose calamità, come il colera, i terremoti, le inondazioni, le crisi economiche di continuo afflissero le popolazioni, noi vedemmo associarsi, senza distinzione di parte o di opinione politica, tutti gli ordini de' cittadini operosi per il sentimento di correggere i rigori della sventura.

Io potrei ricordare che in tali gravissime prove uomini di Stato sapienti e generosi strinsero la mano agli arcivescovi e ad altri ecclesiastici; ma che sopra le spoglie esanimi dei nostri grandi patrioti, de' nostri grandi uma-

nitari il prete fece l'iniqua congiura di carpire postume ritrattazioni per farne arte di guerra contro il Governo e la patria, ed acquistare documenti di agitazione per le coscienze timorate. (*Bene!*)

Dunque egli è certo che la libertà delle carità non può essere difesa, perchè non è conculcata. Il diritto della carità è naturale. La libertà di donare è un diritto per il ricco; la libertà di ricevere è un diritto del povero. La società ha il dovere e l'interesse di conservare le due potestà.

Tuttavia, rispettando persino gli scrupoli dell'altrui coscienza, posso dire apertamente che io stimo ed ammiro più la carità operosa di tutte le ore, che è virtù di sacrificio, perchè uno risparmia sopra il lavoro della giornata quello, che potrebbe essere economia dei figli e della famiglia, che un'altra carità, qualche volta tenebrosa e buia, la carità dell'ultima ora, per cui l'usuraio arricchito con illecite arti, giunto innanzi il mistero della fine della vita, non potendo portare con sé le ricchezze male adunate, le abbandona fiduciarmente al prete, sognando una Gerusalemme celeste, che non seppe procurarsi con la vita incorrotta.

Il diritto di proprietà? Chi mai ha potuto dirlo offeso con questa legge? Nella moderna legislazione noi abbiamo rinnovato questo grande diritto della personalità umana, che nell'ordine della ragione è l'incarnazione del pensiero e del lavoro sul mondo esteriore, distruggendo i privilegi, i fidecommessi, gli ordini della nobiltà, che avevano fatta serva la proprietà immobilizzandola nel feudalismo, e condannando su di essa alla servitù prediale il maggior numero dei viventi. Noi abbiamo distrutta in gran parte la manomorta, peste e rovina d'Italia. Noi abbiamo rinnovato il diritto di proprietà nel diritto della famiglia, perchè le istituzioni antiche, figlie dell'egoismo e della forza, fondavano la successione sulla distinzione dei sessi e l'ineguaglianza; noi abbiamo riabilitato il diritto della donna, chiamandola a parte eguale nella successione; talchè, se l'educazione farà il rimanente, il mondo sperderà la memoria di quei fratelli primogeniti, che per impazienza di arricchire chiudevano le sorelle e gli altri fratelli nei conventi per tutto divorare il patrimonio dei genitori. (*Bene!*)

Codesta è la grande restituzione del diritto

di proprietà, a cui si rannodò la grande lotta della rivendicazione dello Stato civile e della società laica contro le immani dovizie, che avevano contaminata la virtù dell'Evangelo e corrotto il clero, contro il quale Dante, nel canto XIX dell'*Inferno*, volendo punire i simoniaci, sciamò:

O Simon Mago, o miseri seguaci,
Che le cose di Dio, che di bontate
Deon essere spose, e voi rapaci
Per oro e per argento adulerate.

Codesta è la trasformazione compiuta da una società, che sa distinguere il sentimento religioso dall'impostura e dalla superstizione. E sia lode a quest'ingegno latino sobrio e potente, a cui non fu possibile dare fiamme di furore teologico, perchè gl'Italiani hanno un sentimento della religione meno didattico degli altri popoli, al certo più naturale ed artistico. Fu un tesoro codesto, che ci portò a compiere la distruzione del potere temporale del papa senza stragi ed iracundie, senza moti religiosi, talchè il partito intransigente ebbe bisogno di vendere sopra i mercati delle città strauiere (a Mons lo vidi con gli occhi miei) la paglia, su cui calunniosamente diceva che giacesse il sommo pontefice; mentre i pellegrini, che vengono a Roma, lo vedono prigioniero di sé stesso, o peggio ancora prigioniero di una triste setta, tra gli ori, gli argenti, le pompe del paganesimo redivivo. (*Bene!*)

La proprietà, e chi non lo sa? riceve sempre una determinazione, un adattamento dalla forma politica della socievolezza umana. Chi voglia leggere semplicemente il Codice civile, vi leggerà che il diritto di proprietà è il diritto di usarne nel modo più assoluto, ma col rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Chi non sa, per quanto voglia proclamare la onnipotenza dell'individuo, che questi non ha il diritto di incatenare oltre la morte la proprietà immobiliare alla servitù ed all'immobilità? Pensate, o signori, che la proprietà fondiaria è stata e sarà sempre la grande forza della vita italiana, di questa Italia, che era un giorno il granaio del mondo.

Ed ora passando al terzo argomento, ossia, alla supposta offesa della libertà di coscienza e di culto, chi di voi non sa come la libertà di coscienza sia sopra ogni altra intangibile?

Non è forse l'età nostra che la difese dai roghi e dall'Indice, insieme con la libertà della scienza e del pensiero?

Nessuno comanda più le abiure; eppure quando Galileo inginocchiandosi nel vicino collegio della Minerva, negava, coatto, il moto della terra, egli mormorava: *eppur si muove!* La parola poteva essere spezzata sul labbro, il cuore e l'intelligenza rimanevano asili inviolati dell'uomo. (*Approvazioni*).

Chi pertanto non sa che la coscienza, che s'immedesima in un culto, ed il culto che si estrinseca in un fatto esteriore hanno bisogno d'essere regolati nella loro azione dalla legge di coesistenza sociale, che deve provvedere all'armonioso rispetto delle altre libertà, all'incolumità dell'ordine pubblico, perchè nella legge tutte le attività trovano la loro protezione e la loro garanzia?

E queste cose si sanno anche oltre il Tevere, perchè bisogna riconoscere che i propugnatori de' pellegrinaggi durante il morbo detto *influenza*, compresero che non fosse il tempo dei viaggi de' romei in ferrovia, de' viaggi di piacere ai santuari, alla visita del gran pontefice, il quale obbedì al rispetto per la pubblica salute, differendo la gradita dimostrazione.

Ricordato il concetto, per cui ogni libertà individuale deve essere consociata alla libertà sociale ed all'ordine pubblico, io credo che in grandissima parte ho risposto agli egregi avversari alla legge. Queste risposte di ragione filosofica sono degne delle vostre menti, degne della serenità, colla quale io intendo di procedere.

Legge radicale si disse questa legge? L'onorevole Zini, per dirla radicale, ebbe bisogno di scordare il lavoro del Senato e della Camera dei deputati, dimenticare il lungo lavoro fatto dall'inchiesta reale, dimenticare tutti gli studi intorno la riforma per invenire nella relazione dell'onor. presidente del Consiglio parole, che stimò che abbiano perturbate le coscienze cattoliche. È vecchia la paura! Perchè l'onorevole Crispi sopra un giornale da lui preferito scrisse *Instauratio ab imis fundamentis*, fu detto radicale. Eppure se qualche cosa di frequente si rimprovera all'onor. Crispi con *l'abundantia verbi*, ch'è la forza stessa del suo cuore, è la tardanza a molto rinnovare. Il deputato poteva dimenticare che il rispetto per la continuità

storica delle istituzioni impedisce a molti pervenuti al Governo di fare da ministri quello, che avevano vagheggiato dai banchi di deputato.

Legge radicale? In verità la fortuna delle parole non arrideva a chi così disse! Che cosa significa in politica una legge radicale?

Io ho ricercato il valore della parola per la buona memoria dei miei studi nei discorsi del conte di Cavour. La prima volta che il conte di Cavour si presentò alla vita politica fu reietto nelle elezioni politiche come troppo conservatore. Presto manifestò tutta l'elevatezza della sua mente e fu largamente applaudito quando nella Camera dei deputati piemontesi respinse discorsi della tempra di quelli del senatore Zini e del senatore Vitelleschi, pronunziati contro la legge abolitiva delle corporazioni religiose. Anche allora valenti uomini dicevano che quella fosse una legge radicale; ed il conte di Cavour rispondeva: « Una legge si può dire radicale quando distrugge tutte le istituzioni senza distinguere quelle che sono utili da quelle che hanno perduto ogni carattere di utilità, quando sacrifica ad un privilegio assoluto l'interesse della società o di molti individui, quando viene adottata, non perchè legittima conseguenza di principi proclamati dai grandi poteri dello Stato; ma perchè è imposta dalla violenza dei partiti o dalla pressione di piazza, o finalmente quando essa viene proposta da un Governo come una concessione fatta ad una partito che esercita sopra di lui una pressione ed implica una rinuncia ai principi dal potere sempre professati e lo mette in contraddizione con sé stesso ».

Sfido lealmente i miei contraddittori a scorgere in cotesta legge alcuna nota simigliante. Invece io assumo dimostrare che la legge è la ripetizione ordinata dei principi del diritto romano e del diritto intermedio, che la storia di quattordici o quindici secoli consacra; che la legge in gran parte è un ritorno alle leggi sulle opere pie antiche ed a quella del 1850, che Urbano Rattazzi aveva sull'esempio del Belgio e sul diritto storico pubblicata in Piemonte. Mi permetterò di ricordare che questa legge trova riscontro nel diritto comparato dell'Inghilterra e nelle riforme compiute da tutti i popoli civili che con noi hanno comunanza di istituzioni ed affinità di vita sociale.

Se potrò fare questa dimostrazione, al certo

avrò reso benanche un servizio ai miei egregi colleghi, i quali, rassicurati nel santuario delle loro coscienze, potranno dare amplissimo voto a questa legge, che il paese aspetta e che non sarà pregiudicata dalla possibile fine della vita politica del corpo elettivo del Parlamento.

Innanzi tutto sgombriamo la mente da un equivoco, che l'uso di alcune parole sovente suole addurre. Perchè si disse che si vuole rendere laica o secolare la beneficenza, subito si sognò una persecuzione al sacerdozio. La legislazione, che vige da molti anni, ritolse al clero il monopolio dell'amministrazione dei beni destinati alla cura della miseria, perchè la scienza dell'economia politica insegnò nuovi canoni contrari alle forme antiche dell'elemosina, e perchè il laicato uscì dalla tutela jeratica.

Il secolarizzare le istituzioni, il laicizzare la amministrazione della beneficenza, che cosa significa? Una cosa molto semplice: affidare alla gara coscienziosa ed onesta di tutti gli Italiani l'ufficio di essere amministratori del tesoro pubblico destinato a sollievo della miseria. La incompatibilità de' pastori delle anime è omaggio all'ufficio sacerdotale. Appresi da fanciullo che nella chiesa vi sono pastori e gregge; appresi dal Vangelo e dai sacri canoni che vi debba essere una giusta distribuzione di lavoro tra la parola del levita che consiglia la carità e la nazione che l'amministra. Il clero gareggia con noi ad aumentare il capitale della beneficenza, ma esso, lontano per vocazione dalle cose temporali deve sdegnare l'ufficio di amministrarlo.

L'onor. Zini, che è grande conoscitore della statistica, dichiarò ieri che gli Italiani non vogliono sapere di rinnovamenti religiosi e che tengono alla loro fede avita. E perchè a dunque sdegnare una legge, che commette a questi cattolici ed Italiani di scegliere onesti amministratori? Se la legge fosse una novità, si scuserebbe il sospetto, perchè il nuovo certe volte sembra specioso ed orrendo; ma l'ordinamento è conforme a tutto il diritto pubblico moderno e discende dall'antico.

Ridotta così ai veri limiti la questione, io corro a parlare dello svolgimento storico della legislazione sul governo della beneficenza, esponendolo nei punti cardinali, perchè mi fermerò specialmente a ciascuna di quelle parti, che agitarono le coscienze degli onorevoli preo-

pinanti, tra i quali non credevo di noverare per due o tre punti i riveriti colleghi, gli onorevoli senatori Massarani e Faraldo.

Essi potevano di leggieri comprendere che, escludendo dalle gare elettorali i sacerdoti aventi cura d'anime, noi rendiamo omaggio alle norme della Chiesa, ed interpretiamo la onesta volontà dei parroci e dei curati.

Nel breve studio, che ho dovuto fare della legge, perchè da lunghi anni mi dedico alle ricerche del diritto comparato per amore di verità e per dovere di ufficio, pensai di chiedere al relatore della legge notizia delle petizioni dei parroci e dei curati pervenute al Senato. Allorquando si gonfiarono le parole e si gridò, contro verità, a nuova oppressione della Chiesa, al soverchio accentramento amministrativo, cristianelli annaffiati, *rifritture d'ateo*, pensarono difendere la loro tesi, non già con i principi del diritto civile e politico, ma con le teorie dello Spencer e del Maine; in pari tempo gridarono che le coscienze ed il mondo cattolico erano conturbati, e che una grande agitazione si muoveva per le chiese, e che il clero, tanto paziente e longanime, alla fine rompeva il silenzio, facendo uso amplissimo del diritto di petizione.

Due petizioni di modello clericale pervennero al Senato, nelle quali, è strano, sono anticipatamente riassunti i discorsi degli onorevoli Zini e Vitelleschi. Come è possibile di trovare tanta analogia tra quello che si legge in quelle petizioni e le cose dette dagli onorevoli preopinanti?

Signori, l'Italia, tardi risorta, raccoglie a suo pro la sapienza e l'esperienza dai popoli civili e studia a suo vantaggio l'opera legislativa dei popoli moderni. In ogni Stato è continua nel moto della storia la lotta tra la libertà ed il privilegio, tra il sacerdozio e la civiltà laica. La reazione ha un vecchio arsenale di censure e di risentimenti, che ovunque va adoperando.

Chi non ricorda la grande discussione fatta nel Belgio per la riforma delle associazioni di beneficenza? Scrissero autorevoli libri il Vescovo di Bourges ed il Laurent, come avevano scritte opere stupende il Dupetiaux ed il Mohl sulla beneficenza; produssero molti studi i congressi internazionali di beneficenza.

Durante la lotta tra la società civile, sapiente e provvida, che riscattava il diritto dalla usurpazione del potere pontificale, grave ed uggioso, che in nome della religione voleva conservare al

clero, come ad un ordine sacerdotale medioevale, il diritto dell'amministrazione; il vescovo di Bourges e gli oratori del partito clericale gittarono la parola d'ordine delle proteste, che furono dovunque copiate e diffuse. Leggo la prima protesta, la quale afferma e non dimostra, ed appalesa l'ignoranza assoluta del diritto sanzionato e le norme della riforma: « Siffatta legge colpisce a morte il diritto di proprietà, annulla persino i privati contratti, violando la sacra volontà dei testatori, sopprimendo le condizioni di *reversibilità* e venendo così in aiuto alle teorie antisociali purtroppo dominanti.... La carità, ignota al mondo pagano, è figlia del cristianesimo, e le opere pie ne sono la manifestazione più splendida e la personificazione più bella ». Nacquero esse a piè della croce, e fu la Chiesa che sin dal loro nascimento le raccolse, le disciplinò e le mantenne a sollievo dei poveri ».

Questa petizione fu stampata in Piacenza, e reca 21 firma; contiene queste istruzioni, nelle quali si nasconde la serpe: « Norme per firmare e presentare le petizioni: 1. I firmatari debbono essere tutti uomini maggiori di età, cioè che abbiano compiuti gli anni 21; 2. Le firme saranno autenticate dal parroco; 3. I moduli colle firme così autenticate saranno trasmessi alla reverendissima curia vescovile di Piacenza non più tardi del giorno 28 del corrente gennaio ».

L'altra petizione, che fu stampata in Napoli, come lo indica la tipografia dei Classici latini in Trinità Maggiore, contiene 13 firme e reca l'istesse accuse: « Cosa valga questo progetto di legge è stato già detto dalla coscienza pubblica in Italia. Accentrate le piccole opere pie, disconosciute le autonomie locali, convertiti i singoli patrimoni, distrutte non poche pie fondazioni, cambiati i fini di molti istituti, raffrenati con bilanci preventivi gli slanci generosi della carità, tutto abbandonato all'arbitrio del potere politico che non può sottrarsi dalle passioni del giorno, la beneficenza viene ad essere colpita nella sua esistenza, distruggendosi così il più glorioso retaggio dei padri nostri ». Ma cotesto lavoro di curia rimase un tentativo, che non corrispose al reo disegno. Non vo' perdere tempo a respingere il mendacio.

Per l'autore della petizione il Parlamento

non è la coscienza pubblica; si parla di distruzione; e non si vogliono i bilanci.

Perchè, o signori, il paese non secondò questa levata di scudi? Per tre grandi ragioni; perchè è vero quello che ha detto testè l'onorevole collega Faraldo, che il clero della campagna, il clero delle borgate non sente l'odio contro la patria; però, comandato gerarchicamente, e costretto non di rado ad ubbidire, non trova nella nostra legislazione protezione alcuna. Esso ignora che l'antico istituto dell'*appello per abuso* fu dall'art. 17 delle guarentigie convertito in un istituto giudiziario.

Un'altra ragione è questa: il clero sente i bisogni della campagna, comprende il gravoso problema della fame e spera che le opere pie potranno diminuire le vergogne ed i delitti, che la miseria produce. Istruzione, educazione, moralizzazione del popolo: sono parole queste, che corrono sulle labbra del maggior numero. Ma l'ignoranza, l'immoralità, l'impreveggenza, il difetto di economia, la perdita del sentimento della dignità umana, l'oblio dei doveri e l'offesa all'amore della famiglia, la trasmissione ereditaria della dissolutezza e dei vizi, l'intemperanza, il concubinato, la prostituzione, la degradazione in molteplici svariate forme accrescono le miserie fisiche e morali.

Il clero basso, che pur soffre, spera dallo Stato l'aumento ed il pagamento delle congrue, delle quali la promessa è stata già fatta. Vi ha poi questa terza ragione: tutte le volte che un prete od un borghese addimanda una firma ad un semplicione, al villano od al bigotto, costoro hanno una grande diffidenza di affidarsi ai postulanti, perchè temono di essere complici di qualche reato, temono di cadere in qualche responsabilità civile, o di contrarre obbligazioni. Se questa è la verità, si potevano lasciare in pace le popolazioni, che non sentirono sfiducia alcuna contro questa legge, nè invocarono il Senato, come corpo di resistenza contro la Camera elettiva. (*Bene!*) Si deve adunque dire che si cercò di gonfiare un pallone; ma che l'arcostata non seppa essere abile.

L'on. Zini ha ripetuta l'affermazione dell'anonimo scrittore piacentino: che solo il cristianesimo potette fare la carità vera e i miracoli della carità. Se mel consente, io, amante quanto lui degli studi storici, rispondo che codesto è un er-

rore. Già l'on. Massarani ieri nella prima parte del suo discorso ricordò che il cristianesimo fu la emanazione del giudaismo e la mistione delle dottrine neo-platoniche con quelle di altre filosofie. Il Nazareno poco o nulla aggiunse al pensiero contemporaneo. Negli Evangelii non vi ha nulla di teologico e di sistematico; vi sono belle e sapienti massime che già muovevano il cuore della società contemporanea. Il Nazareno fondò la religione dell'umanità, come Socrate quella della filosofia ed Aristotile la scienza; ma vi fu filosofia prima di Socrate, scienza prima di Aristotile, e dopo di essi la scienza e la filosofia fecero immensi progressi. Il pensiero religioso aveva corso molte rivoluzioni prima del Nazareno; dopo di lui altre evoluzioni si compirono.

La miseria agitò le società antiche più delle moderne. L'economia politica aveva analizzato i fenomeni del lavoro, anche quando durava la schiavitù. La storia interna delle genti antiche fu per lo più l'espressione della lotta tra la povertà o la ricchezza. Io non vo' fare la storia di questa lotta, non la saprei fare, non ne sarebbe questo il luogo; nè voi, che la conoscete, dovrete ascoltarla. Ma questo è vero, che lo Stato antico assunse più completamente dello Stato moderno l'obbligo di dare alimento alla moltitudine. Taccio dei famosi granai di Faraone, ai quali andavano le genti a cercare nutrimento nei tempi delle calamità; fermiamoci a Roma. Le leggi frumentarie o annonarie destinate ad assicurare la sussistenza alle città, i *congiari*, le sovvenzioni straordinarie in danaro o in derrate date alla plebe, le feste *epularie*, i banchetti pubblici in speciali solennità, la *sportula* in danaro od in natura, che ogni giorno i patrizi davano pubblicamente ai cittadini, avevano i caratteri di una immensa tassa dei poveri.

E noi ci ricordiamo della famosa legge, per la quale Caio Gracco fece dare ai plebei un *modius* di frumento al mese a spese dello Stato.

Cicerone, nella famosa orazione *Pro Sesto*, deplorava le conseguenze economiche di questa legislazione. Fatta la statistica a Roma, si trovò una persona sopra otto che nell'anno 683, cioè 71 anni avanti l'era cristiana, era nutrita a spese dello Stato. Se ne contavano una su tre nell'anno 691. Nell'anno 707 di Roma su 450,000 cittadini, al tempo della dittatura di Cesare,

320,000 avevano parte alle liberalità dell'annona.

Durante quest'ordine di cose i sentimenti di pietà potevano essere; ma non furono deboli; come l'individuo era in gran parte assorbito nello Stato e lo Stato provvedeva la carità, così non si svolgeva continua l'azione privata. Eppure la storia ricorda Plinio, che donò per gli orfani una rendita annuale agli abitanti di Como, sua città natale; ricorda le fondazioni della medesima specie a Ficuleja ed a Veleia; a Terracina una madre piangendo sulla tomba del figlio trovò nel dolore la rivelazione della carità per gli afflitti e lasciò per testamento una somma, la cui rendita dovesse servire a mantenere cento fanciulli della campagna.

Sopra una grande lapide fu scolpita la disposizione, con la quale Plinio Caio dotava la città di Milano di un bagno, di una biblioteca e di un collegio di fanciulli.

Chi di voi non lesse di Faustina, la sposa di Antonino, che fondò un'opera di soccorso per fanciulle povere, a cui fu dato il nome di *Puellae Faustinae*?

Se voleste ricercare nei recenti scavi del suolo di Roma, numerose lapidi ricorderebbero la beneficenza e la carità del cittadino, che credente negli dèi legava ai sacerdoti. Vedendo quelle lapidi, l'onor. Zini non avrebbe detto che dal cristianesimo soltanto ebbe la prima movenza la carità, cioè, le sue fondazioni.

Che vi ha di vero nel detto? Soltanto questo: quando gli apostoli bandirono i principii della nuova religione, la carità fu spontanea. I cristiani, appena consociati, incominciarono a muovere lagnanze pel fatto che uno otteneva più dell'altro. Gli apostoli convocarono una riunione dei fedeli, e dissero: « Non è giusto che da noi si lasci la parola di Dio per servire alle tavole il povero. Sceglietevi tra voi sette nomi di buona reputazione, pieni di saggezza, che noi dedicheremo a quest'opera ».

Allora si elessero i sette amministratori o diaconi di Gerusalemme ed ebbe principio dentro l'associazione cristiana la divisione tra la produzione e la distribuzione della carità, tra la missione spirituale e la temporale, tra i pastori ed il gregge. Gli amministratori, che non erano preti, distribuivano le elemosine, facevano le liste dei poveri; visitavano i malati; si accertavano della buona distribuzione delle elemosine.

La buona idea di fare che il parroco non sia chiamato responsabile della rivalità, delle cupidigie tra i poveri si affermò attraverso tutta la storia del diritto e rinasce nelle parole prudenti della Relazione, ove si legge: che la esclusione è comune ai ministri d'ogni culto, e che la incompatibilità non si riattacca ad una supposta e gratuitamente ingiuriosa *indegnità*, ma ad una semplice *incompatibilità* ispirata al rispetto dei particolari doveri dei pastori delle anime e dalla distinta azione dell'esplicamento della carità, in cui il sacerdozio col governo delle anime ha gran potere, dall'azione politico-amministrativa del patrimonio de' beni e dall'indirizzo generale della beneficenza.

Ho dimostrato che alla prima origine dell'associazione cristiana gli apostoli vollero serbare purissima la missione spirituale e che gli eletti dalla comunione ebbero l'ufficio dell'amministrazione dell'elemosina. Man mano i cristiani si unirono in una medesima città, poi quelli di una regione mandarono soccorsi agli afflitti di un'altra. I cristiani di Antiochia soccorsero quelli della Giudea stremati dalla carestia che desolava la Palestina nell'anno 44 dell'era nuova. Sempre i fedeli furono invitati a nominare persone che dovessero recare i sussidi.

La carità in questo tempo era essenzialmente spontanea. I padri della Chiesa celebravano questo carattere sopra i soccorsi dello Stato pagano e la elemosina ebraica. Nè in quel tempo s'ignorava che le elemosine inconsiderate potevano alimentare il vizio e proteggere la pigrizia. « Dio odia i pigri »: dicevano le *Costituzioni apostoliche*, le quali dichiaravano indegni di soccorso i poveri per vizi di ubbriacchezza e di crapula.

La Chiesa in questo periodo non tesaurizzava. Non aveva istituzioni o fondazioni permanenti da amministrare. Il sacerdozio pagano aveva esclusivamente questo privilegio, perchè secondo il diritto romano i corpi espressamente autorizzati dalla legge avevano la potestà di possedere beni. L'ordine de' sacerdoti pagani per la pompa e la ricchezza faceva strano contrasto con l'umile aspetto del clero cristiano. Flamini ed auguri, il gran sacrificatore, sottoposti al gran pontefice, erano circondati da numerose congregazioni di uomini e di donne. Le vergini di Vesta, *virgines vestales*, le donne di Cerere, *matronae Cereris*, i religiosi di

Bellona, che avevano lunga veste bianca e cappello di lana dello stesso colore, i religiosi di Saturno dalla tunica bianca con larghe fasce scarlatte e recanti un mantello scarlato; i religiosi di Cibele, ordine mendicante, che faceva i voti di castità e di povertà, andavano erranti per le strade, una bisaccia sulle spalle, mostrando le immagini della dea e chiedendo l'elemosina, simili alle fraterie, che poi rivissero nell'Olimpo cattolico. Queste corporazioni, *collegia*, che avevano il diritto di possedere, avevano rendite, parte donate dai privati, e parte dallo Stato.

Gli storici narrano che queste corporazioni possedevano la quarta parte del territorio dell'impero al sorgere del cristianesimo.

È facile il comprendere che la nuova religione volle per sè non solamente il posto e i privilegi del paganesimo, ma la qualità di corpo morale per numerose fondazioni.

E qui mi conviene ricordare l'origine della ragione pubblica sopra l'esistenza ed il governo delle corporazioni, perchè, ricordato il diritto pubblico sopra le fondazioni, sorgerà luminosa la legge di continuità storica della Chiesa cattolica sopra la pagana, quando Costantino con l'editto dell'anno 321 autorizzò la nuova Chiesa a ricevere doni e legati. Pensi intanto l'onor. Zini che, se fosse vissuta quella pretesa giuridica, per cui si vuole la eternità delle fondazioni, noi non avremmo avuto il cristianesimo; i templi non sarebbero stati convertiti nelle chiese ed i flamini non avrebbero ceduto il posto ai sacerdoti; il paganesimo non avrebbe sofferto una orrenda distruzione, che il rinascimento corresse.

Il diritto nelle sue prime manifestazioni fu singolarmente involto nel sensismo. I legislatori ed i giuristi, colpiti unicamente dei fatti sensibili e dalle formole, non sapevano concepire l'idea di una persona giuridica distinta dall'uomo e superiore alla loro riunione; nè sapevano immaginare un ente capace di diritti, privo della fisica esistenza. Perciò per l'antico *diritto quiritario* erano nulle tutte le disposizioni, nelle quali il beneficiato non fosse un altro uomo, ma p. e. un municipio. L'onor. senatore Vitelleschi ricordò il testo delle XII Tavole: *uti legassit super fāmilia tutelare rei suae, ita jus esto*, il quale significava che il padre potesse discredare il figlio, perchè lo poteva

perfino uccidere: *licet eos exheredare quos et occidere licebat*, diceva il giureconsulto Paolo. Nelle relazioni di diritto privato io sempre mi ispirai ad una lettera di Plinio ad Anniano, che scrisse: « Io mi son fatta una legge particolare, ch'è di non trovare mai alcun difetto nella volontà dei molti, ancorchè fossero mancanti nelle formalità ». Ma qui non si discute di legislazione privata; ma lo ripeto, del diritto pubblico delle fondazioni. I giureconsulti romani, che non vedevano un legatario vivente, risposero: *legatum nisi ad certam personam deferatur, nullius momenti est*. Il Senato romano dilatò gli orizzonti del diritto. Il Senatusconsulto Aproniano, emanato probabilmente sotto Traiano, permise alle città di ricevere legati, che fossero lasciati da liberti o da affrancati. Per questa eccezione i giuristi si affrettarono a creare esseri di ragione, che dovevano vivere per volontà della legge. Concordi, riconobbero la necessità dell'autorizzazione preventiva riservata al Senato, ovvero all'imperatore: *de corporibus et collegiis*.

La corporazione riconosciuta si amministrava da sè, ma con l'obbligo di rispettare le leggi della repubblica: *his (sodalibus) potestatem facit lex*, disse Ulpiano. Tralascio di riferire altre numerose leggi, che regolarono la vita e l'azione dei corpi morali. La Chiesa era sorta nell'impero e dalla legge civile riceveva il governo.

Io non porto disprezzo contro le istituzioni cattoliche, nè disconosco il grande, l'immenso servizio, che il cristianesimo rese alla società nelle sue prime origini.

In una società immersa nella ignoranza, dominata dalla sola forza, si aveva grande ragione di sperare da una classe di uomini, ch' esercitava amplissima azione sulla pubblica cosa.

Anche l'abuso della forza mentale è da preferire a quella della forza corporea e dell'egoismo, perchè desidero, come ogni altro, che l'impero della ragione vinca pienamente quello della forza corporea.

Nelle cronache medioevali s'incontrano tiranni, che lacerati dai rimorsi dopo essere pervenuti a grandissima altezza, detestarono i piaceri e le dignità ottenute a prezzo della colpa e deposero le loro corone, studiando di espiare i loro delitti con aspre penitenze e continue preghiere.

Il principio della democrazia cristiana, l'eguaglianza degli umili nel regno del cielo, per quanto contaminato dalla superstizione, introdusse un rigoroso freno morale alle licenze, alle passioni, alla forza dei muscoli. Si credeva allora da tutti in un Iddio fuori la natura, che fosse a contatto immediato con il sacerdote, in un Dio personale, punitore, ma placabile. Bello era l'insegnamento, il quale persuadeva il più potente ed il più feroce che fosse pari all'ultimo dei viventi.

Io comprendo il diritto d'asilo come uno dei grandi benefizi. Quando l'onore delle donne era diuturnamente violato dalle ree voglie dei tiranni e de' predoni, era da preferire che il recinto di un altare ispirasse paura, anzi fosse asilo inviolabile dalla crudeltà e dalla licenza.

Dirò dei santuari e de' pellegrinaggi: in tempi, nei quali gli uomini non avevano modo di viaggiare per naturale curiosità fecero un gran bene, perchè il rozzo abitatore del settentrione visitava l'Italia e l'Oriente in vesti di romeo, anzichè rimanere a vegetare fra i tuguri e le foreste, nelle quali era nato.

In tempi d'ignoranza e di barbarie fu un bene che vi fossero conventi e giardini tranquilli sorgenti fra i castelli dei signori e la landa inospitale delle capanne de' miseri servi della gleba furono equazione tra l'oppressore e l'oppresso ed impedirono che la società europea rimanesse divisa fra bestie da preda e bestie da soma, che tali potevano esser detti gli uomini della rozza età.

Io benedico la pace serena della vita monastica, dove umili fraticelli, spiriti docili e contemplativi potevano trascrivere l'*Encide* di Virgilio, meditare sopra le opere di Aristotile, miniare un martirologio, scolpire con mente non rubella alla natura un Cristo nudo, e cercare le proprietà naturali delle piante e dei minerali. Ogni qualvolta passo per Montecassino ricordo i frati di San Benedetto assorti a salvare la grande civiltà romana dalle barbariche nequizie, conservando le industrie ed il commercio.

Quando gli uomini di Stato erano inetti a formare grandi associazioni politiche fu meglio che le nazioni cristiane si fossero collegate per il racquisto del grande Sepolcro, anzichè fossero state soggiogate l'una dopo l'altra dalla invasione barbarica. La splendida follia delle crociate ci aprì le vie del commercio orientale.

In quell'epoca di buio la teocrazia papale ammodernata sopra l'idea universale dell'impero romano fu persino un bene. Ma nessuno sperda dalla mente il concetto che la Chiesa era sorta nello Stato e che lo Stato le aveva dato leggi ed ordinamenti. Però la Chiesa diventò feudale, si corruppe per cupidigia di temporale dominio. Da varie fonti ed in epoche diverse essa costituì la immensa manomorta ad usanza pagana. Quale sorpresa non reca nell'animo nostro la cieca credenza nella fine del mondo, per cui fu generale il pensiero di donare i beni della terra? In appresso crebbero le ricchezze del clero e delle opere pie per i pellegrinaggi ed i santuari; in altri tempi per le decime, che da volontario furono rese obbligatorie; in altri per l'uso introdotto di lasciare alle chiese *pro redemptione animarum*. La chiesa, il chiostro che dovevano dare elemosine ai poveri, tradirono la volontà dei disponenti, crearono benefici per sé e latifondi immensi. Le particolari devozioni per i santi e per gli amuleti furono arti per espilare danaro. I domenicani introdussero la devozione del rosario; i francescani quella del cordone, i carmelitani l'altra degli abitini; gli ordini monastici lottarono tra di loro per impedire che l'uno si valesse della speciale devozione dell'altro. Il cardinale De Luca, autore non sospetto, esercitando la professione a Roma, difese gli ordini per questi monopoli.

Così erano tradite le dottrine del Vangelo; così il clero si era innalzato e composto ad ordine politico più potente ancora dei baroni.

A poco, a poco il mondo andò correggendosi dalla superstizione. L'esperienza fece vedere che gli uomini più scellerati sono quelli più provvisti di simiglianti devozioni, con le quali credono di essere sicuri della loro salute e di non dare freno alla loro vita sregolata sino all'ultima ora.

È bello di vedere nella storia come la stessa Chiesa, prima ancora dell'autorità civile, avesse tentato di richiamare al rigore dei principi l'abusata potestà del clero.

Nel Concilio di Vienne nel Delfinato i vescovi nel 1311, deliberarono sopra le riforme dei luoghi pii, dopo aver constatato gli abusi che si commettevano, ordinarono che l'amministrazione degli ospedali; delle elemosine fosse d'ora in poi confidata a laici probi, di buona

reputazione e che dovessero rendere i conti. Invece la petizione napoletana dice che i bilanci preventivi tolgono lo slancio della carità. (Risa).

La Chiesa come corpo non approvava la dilapidazione dei beni destinati a sollievo degli umili. Essa aveva suscitati gli ordini monastici poveri per recare onta agli ecclesiastici fatti doviziosi. L'Alighieri aveva dovuto ficcar giù nelle sue bolgie i papi simoniaci e dar voce di dolore:

Chi la vostra avarizia il mondo attrista
Calcaando i buoni, risolvendo i pravi.

E nel canto XXII del *Paradiso* san Benedetto faceva grande lamento della corruttela dei frati di quel tempo, dicendo:

Le mura che solcano esser badia,
Fatte sono spelonche; e lo cocalle
Sacca son piene di farina ria.

Le leggi di Giustiniano avevano avuta poca autorità nell'Occidente, ov'era colata la grande fiumana barbarica. Cleperico, nipote di Clodoveo, aveva esclamato: *il nostro fisco è povero; le nostre ricchezze sono trasportate alle chiese*. La risurrezione del diritto romano e lo svolgimento del diritto canonico ricordavano la potestà di distruggere le corporazioni, ovvero di trasformarle. I giuristi delle università italiane ed i canonisti, ridestando gli studi del diritto romano e dilatando le regole della sapienza latina, non dubitarono mai del diritto spettante al potere sovrano di immutare la volontà dei legatari. Callistrato, giureconsulto, attesta che uno fece un legato, perchè si fosse costituita una nuova opera. Piacque all'imperatore Antonino Pio di commutare la destinazione del legato nel ristauramento di altre opere: *Pecuniam quae in opera nova legata est potius in tutelam eorum operum, quae sunt conservanda, quam ad incoandum opus eroganda divus Pius rescripsit*. L. 7. D. *De op. pub.* Il giureconsulto Modestino riferisce un altro esempio di commutazione di volontà per determinazione del Senato romano nella legge 16, D. *de usu et usuf. per legat.* Il giureconsulto Valente risponde bellamente in un luogo del *Digesto*: *Legatam municipio pecuniam in aliam rem, quam defunctus voluit convertere citra principis auctoritatem non licet*, L. 5, D. *de aminist. rer. ad civit. pertin.* Riferisco un'autorità non sospetta,

quella del cardinale De Luca. Nella *Dissertazione* 273 fa maraviglie di coloro, che contrastano al principe questa facoltà, soggiungendo doversi avere in luogo di favola e d'inezia la contraria sentenza.

E l'onor. senatore Faraldo già avvertì la ragione che legittima la mutazione degli istituti. Egli vi disse che non bisogna troppo farsaicamente, alla lettera, interpretare la parola delle disposizioni, nè guardare al fine immediato del testamento, allora quando le nuove condizioni della società rendano impossibile la esecuzione del legato.

La giustizia della trasformazione sorge dal fatto che la volontà del testatore, il quale vuole perpetua un'opera pia, un ospedale, od un sodalizio, non può agir solo in questa materia. Di fronte alla volontà del disponente se ne trovano due altre, delle quali bisogna fare stima, cioè: la volontà dell'associazione, ovvero degli individui, ai quali si volle dare l'ufficio d'amministratori e la volontà delle classi, alle quali il reddito dev'essere distribuito.

Se queste classi sono riconosciute incapaci di manifestare la loro volontà, come si può negare che lo Stato col suo potere legislativo debba esercitare quest'alta tutela?

Se il testatore o il fondatore esprime la volontà di fare opera duratura, s'intende che la raccomanda alle generazioni che sopravverranno. Sino a quando la società riconoscerà l'utilità dell'opera, rispetterà la volontà del defunto, perchè è tuttora in armonia col tempo e con la volontà dei beneficiati; ma se l'opera diventerà inutile e dannosa, lo Stato dovrà darle una destinazione novella, la quale sarà giusta tutte le volte che sarà rivolta al sollievo dei miseri. Il diritto di disporre per l'avvenire è un diritto politico. Un testatore non può sostituire la sua volontà alle leggi d'ordine pubblico ed all'interesse generale. L'uomo non può incatenare il moto della storia, mettere la proprietà in servitù perpetua, imporre la sua volontà alla società, dalla quale la morte lo ritoglie, perchè le fondazioni di carità non possono esistere che per legge, e le leggi si rinnovano col volgere del tempo.

È nemico invece della libertà della carità chi volendo la immobilità, distrugge la ricerca del bene nello spazio e nel tempo.

Reco alcuni esempi. Il credente che lasciò

danaro per guarire i lebbrosi, al certo nella sua mente volle una destinazione essenzialmente medica; se la lebbra finì, non sorsero altri morbi?

Chi vorrebbe impedire che lo Stato, grande tutore de' poveri, dia agli ospedali le rendite fatte inutili al fine di guarire un morbo speciale? Chi vorrebbe impedire che lo Stato, vivificatore della volontà inconscia, perfezioni, ravvivi, prolunghi la volontà del testatore? (*Bene!*)

Egli è certo che molte istituzioni sorsero durante le crociate e al tempo dei pellegrinaggi, altre sorsero per aiutare i guerrieri che andavano al conquisto del gran Sepolcro.

Se da secoli cessarono le guerre de' crociati, e se da ultimo ammettemmo il Turco al concerto europeo, talchè sultano e pontefice si scambiano cortesie e decorazioni e si trattano amichevolmente, non sarà bello vedere che un ordine militare e sanitario, come quello di Malta, salvato dal legislatore italiano dalla soppressione, si trasformi e si faccia, sul campo di guerra, ausiliatore della Croce Rossa istituzione moderna? (*Bene!*)

Come dunque voi comprendete, onorevoli signori, chi non si ferma alla nuda parola delle disposizioni antiche, rende ancor lucente la scintilla del genio della carità.

Leibnitz disse il rispetto dei testamenti la migliore prova della immortalità dell'anima. Lo Stato immortale rende onore a questa volontà e la sorregge, perchè non abbandona alla cupidigia di pochi amministratori o di remotissimi parenti il godimento di quelle dovizie, che assegnate al beneficio delle classi sofferenti, diventarono il patrimonio degli umili.

Così, cari signori, camminò la storia delle fondazioni.

Quando invece l'incredulità e l'abuso sacerdotale, e non la corruzione dei popoli, fecero scempio delle fondazioni, allora lo scisma trovò esca maggiore. Leone X, per creare in Roma il grandioso edificio di San Pietro, tolse alla beneficenza forti ricchezze e dissece numerose opere pie. Quel tempio, opera maestosa del genio di Michelangelo, più pagano che mistico, ci dà memoria della violata destinazione della beneficenza. Leone X disse: *Quot commoda dat nobis haec fabula Christi.*

I popoli nuovi, ricondotti al sentimento cristiano, si emanciparono dal freno sacerdotale,

si diedero altre leggi, bandirono nuovi veri, studiarono nuove forme della carità, delle quali appresso dirò; ma prego intanto l'onorevole signor Presidente ed il Senato che mi vogliano o concedere pochi minuti di riposo. (*Molti senatori si recano a salutare l'oratore*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per pochi minuti.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Il senatore Pierantoni ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore PIERANTONI. Riprendo il mio dire.

Non solamente le nuove forme di relazioni sociali, le nuove credenze, i nuovi costumi resero necessaria la trasformazione ed il concentrazione delle opere pie, ma la stessa evoluzione delle società europee.

Finita la teocrazia papale, venuto il tempo della distruzione dei feudi e del riconcentramento nel sovrano di tutte quelle giurisdizioni, che prima spettavano ai commercianti, alle corporazioni di arti e mestieri, alle università, la territorialità della legge distrusse il particolarismo delle fondazioni. Gli stessi mutamenti territoriali degli Stati condussero a concentramenti ed a rinnovazioni d'istituti. La riforma religiosa, se respinse il diritto canonico, riaffermò viepiù l'osservanza del giure romano. La Germania, l'Olanda, l'Inghilterra e tutti gli altri popoli, che ricondussero la Chiesa nello Stato, e che si emanciparono dalla corruzione di Roma, osservarono per diritto comune le regole del diritto romano; e le università insegnarono ai principi l'antica distinzione fra l'uomo e la persona civile, tra il *ius coeundi*, che è l'atto di nascita, che lo Stato dà alla persona civile, e il *ius capiendi*, ossia il diritto di acquistare.

E quante volte la necessità economica e politica impose ai sovrani il dovere di distruggere l'opera superstiziosa ed egoistica dei monasteri, e di rimettere in circolazione i beni acquisiti degli enti religiosi, sempre si stimò giusto di non toccare le proprietà date ai poveri. I legislatori osservarono nella storia del diritto la distinzione, per cui lo Stato che riconosce l'inutilità di talune fondazioni religiose o laiche, per successione anomala ne devolve i beni al tesoro pubblico, mentre invece trasforma e rinnova gli statuti della carità, esente dall'incameramento.

L'Ubero, il Fabro, l'Hornebeck e tutti gli altri scrittori, Grozio, Puffendorff, Cristiano Tommasio insegnarono che la guarentigia de' testamenti dipende dalla legge e che lo Stato possa trasformare le fondazioni. Altrimenti un popolo sarebbe impotente ad esercitare la sua sovranità. Ogni fondazione costituirebbe un diritto superiore a tutti i diritti, persino allo esercizio del potere sovrano.

Lo stesso Concilio di Trento, nella sessione 25, cap. VIII, conferì alla potestà ecclesiastica il diritto di commutare le disposizioni *ad plus causas*.

La storia della beneficenza romana abbonda di esempi della trasformazione delle opere pie.

Gregorio XIII convertì il monastero di S. Sisto in rifugio per i mendicanti. Sisto V ed Innocenzo XII continuarono l'opera. Innocenzo fondò l'ospizio di S. Michele in Ripa, al quale incorporò lo stabilimento di Sisto V e le fondazioni per fanciulli fatte da Leonardo Cerusi e dal canonico Odescalchi. Clemente XI per *motu proprio* vi aggiunse una casa di correzione. Gli scritti del Galli, del cardinale Morichini e la relazione del cardinale Tosti possono essere consultati. Leone XII fece raccogliere in unica cassa le somme che colavano dalla beneficenza, dalla Dataria e da altri istituti.

Invano alcun potrebbe obiettare che la ragione romana riconosceva l'onnipotenza imperiale. La società moderna riesaminò le ragioni di esistenza delle persone morali, e dal *Swigny* al *Kant* si riconobbe la necessità dell'azione dello Stato per le fondazioni e quella dell'autorizzazione per gli acquisti.

E qui, o signori, mi corre l'obbligo di esaminare l'obbiezione dell'onor. Vitelleschi, il quale, stimandosi sicuro conoscitore delle cose inglesi, avvertiva che i concentramenti, gli aggruppamenti, le amministrazioni pubbliche e comunali ci condurranno alla tassa legale dei poveri.

Questo argomento fu dedotto nella Camera subalpina dal deputato Genina, professore di diritto penale nell'ateneo piemontese, quando la prima volta si discusse l'abolizione delle corporazioni religiose. Il conte di Cavour, che conosceva a fondo le istituzioni inglesi, rispose: « codesto è un errore ».

Egli è vero che tra gli storici delle riforme inglesi torna facile rinvenirne alcuni che, par-

tigiani del cattolicesimo, rimproverano ad Enrico VIII di aver preso i beni della Chiesa e di averne in parte fatto dono ai favoriti di Corte, ed in altra parte ad alcuni membri del Parlamento, ed imputano all'abolizione dei conventi la miseria.

Ma non è men vero che molte istituzioni e molti benefici furono conservati in Inghilterra e destinati a scopi scientifici.

Per esempio, l'università di Oxford ebbe molti benefici, che resi laici sorreggono la corporazione de' *fellows*, dottori aggregati.

Chi consulta invece gli scrittori imparziali, che non sacrificarono la verità della storia alla passione religiosa, apprende che dalla abolizione dei conventi l'Inghilterra derivò la sua grande trasformazione economica e commerciale, per cui oggi sta alla testa di tutti gli altri popoli.

Questi scrittori inseguano che il pauperismo crebbe per la corrotta amministrazione della beneficenza. Le inchieste incominciate con la lettera indirizzata da lord Brougham nel 1816 a sir Romelly, e le inchieste fatte da Roberto Peel e dal Roussell, che essendo rivali politici si trovarono insieme in quel lavoro, svelarono la cattiva amministrazione dei beni del popolo; perchè l'uomo è lo stesso in tutti i climi e in tutti gli ambienti, e l'onestà non si trova esclusivamente in un paese, nè dentro una forma religiosa.

L'Inghilterra aveva pienamente osservata la legislazione romana contro l'aumento della mano morta.

L'Hallam, nella *Storia dell'Europa nel medio evo*, sostiene che prima della conquista normanna era necessaria l'autorizzazione sovrana, perchè le corporazioni esistessero ed avessero beni.

La *Magna Carta*, nel 1215, vietò di dare la propria terra ad una casa religiosa. Enrico III ed Edoardo I proibirono gli acquisti ai conventi.

L'atto di Enrico VIII volle le corporazioni autorizzate dal Parlamento o da carte d'incorporazione, o da lettere patenti, pena la confisca dei beni. Il trionfo della riforma permise fondazioni alla sola Chiesa ufficiale. Nel 1829 trionfò l'emancipazione dei cattolici. Nell'anno 1814 fu constatato ch'erano tuttora in vigore le leggi, le quali condannavano *gli usi superstiziosi*.
In Inghilterra, e nel Paese di Galles un le-

gato per far dire messe pel riposo delle anime è nullo. Le Corti di equità dichiarano tali lasciti superstiziosi e danno ordine che il danaro sia destinato ad opera veramente caritatevole.

Nella Scozia esiste la legge detta del *letto di morte*, per cui nessuno può disporre della proprietà a detrimento dell'erede, se sia malato nel tempo in cui fa testamento. È valida la disposizione fatta sessanta giorni prima della morte, ovvero quella sottoposta alla prova che accerta che il disponente andò poi liberamente nella chiesa od in piazza.

Il timore della *captazione ecclesiastica* legittima l'autorizzazione del Governo a permettere o negare fondazioni, od accettazioni di beni a corporazioni esistenti. L'abuso dei testamenti fatti per l'anima sorse per la ignoranza del laicato. I vescovi sostenevano che fosse di loro giurisdizione ogni cosa attinente alla salvezza dell'anima; perciò pretesero che fossero i testamenti obbietti di coscienza e che essi ne dovessero essere gli esecutori. Non arrossivano dal dire che, come spettava alla Chiesa il cadavere per la sepoltura, così spettassero alla Chiesa i beni, che servivano a purgare dai peccati l'anima.

Quando moriva un individuo, che non aveva fatto testamento, il vescovo si prendeva l'arbitrio di testare per il defunto *ad pias causas*.

Quando i poveri parenti reclamavano, erano minacciati di scomunica, talchè nacque la necessità dell'intervento dello Stato. Il cardinale De Luca riprovò l'abuso.

Mario Caraffa arcivescovo di Napoli nell'anno 1567, fece un concilio provinciale che dichiarò condannevole l'uso; ma riconobbe ai vescovi il potere di distribuire una quantità di danaro per messe in suffragio dell'anima. Pio V approvò. Il duca d'Alcala ed altri vicerè proibirono l'abuso pernicioso.

Ovunque lo Stato, il potere civile dovettero vietare lo sperpero del danaro in uffici preteschi. Ovunque la risorta potestà civile fu condotta ad istituire un' amministrazione per la economia ed il buon governo del patrimonio dei poveri.

Lo Stato deve impedire che il clero produca la carità per sfruttarla.

Se l'onor. Zini avesse per 25 anni esercitata l'avvocatura avrebbe diverse convinzioni, frutto dell'esperienza.

È bello il dire: lasciate libere le coscienze.

dei credenti provvedere al riscatto delle colpe con la carità. Se la disposizione dei beni è l'espressione libera della volontà, nessuno può violare il santuario della coscienza. Ma chi non sa che di continuo con la minaccia delle pene eterne e delle pene temporanee del purgatorio al letto dei moribondi si consumano captazioni di testamenti? Il patrimonio passò alla Chiesa, che ne fece benefici per curati, canonici e vescovi, lasciando l'umanità derelitta e languente. Per evitare queste infamie sorse un'altra nobile funzione dello Stato, quella di negar vita ad enti morali, i quali, non solamente non recavano in sé l'utilità sociale, ma erano stati consigliati dal peggiore dei vizi, la paura delle pene eterne, adducendo la distruzione dei vincoli di famiglia. Quest'alto ufficio è un'altra sovrana istituzione che garantisce la libertà umana, perchè la salva da una feroce coazione.

Dico aperto l'animo mio. In questa legge avrei voluto alcune sanzioni in favore dei diritti delle famiglie. Io potrei raccontare al Senato fatti dolorosi. Ne dirò due soltanto. Tralascio il ricordo della famosa causa *Mascaro*, del testamento estorto dai gesuiti, che Gioberti riporta nel volume quinto del *Gesuita moderno*; dimentico tutti i fatti che il Laurent riporta nel suo libro: *La main-morte et la charité*. Cote-sta si potrebbe dire storia nota e straniera. Un giorno forse scopriremo fatti mostruosi di raggiri e di frodi, che qui in Roma si consumano per dare nuove ricchezze ai conventi risorti sotto l'usbergo della comunione di proprietà.

Nel mio antico collegio elettorale, in Santa Maria Capua Vetere, vivevano quattro fratelli per cognome Spagnuoli; l'uno vendeva i giornali, l'altro faceva il lustrascarpe, un terzo la guardia municipale; un altro era una specie di accattono. Costoro avevano speranza in un zio canonico, assai dovizioso. Lo zio li aveva esortati al lavoro, assicurandoli che ad essi avrebbe lasciato il forte patrimonio. Un giorno cadde malato; in breve tempo un testamento scritto *in extremis* diè tutto alle opere pie, che talvolta di pie non hanno che il nome.

Io corsi al Ministero dell'interno; pregai che il Governo fosse stato misericordioso con questi poveri derelitti. E il Governo rispose che aveva il diritto di non dare piena autoriz-

zazione; ma che non bisognava far dispiacere alle coscienze timorate.

Oggi vorrei sapere se la eredità divisa per quattro avrebbe fatto più bene sorreggendo nuove famiglie diventate ricche, anzichè fondando una amministrazione che spesso non fa vedere i rigagnoli delle sue ricchezze.

A Napoli vi era un valoroso giovane che non volle tradire la bandiera della patria, non volle raggiungere il Borbone qui in Roma.

Uno zio prete, in odio alla nostra società, ebbe tanto sdegno che il suo danaro dovesse rimanere in Italia che prima lo offrì in testamento a Pio IX, il quale fu così onesto che lo respinse; poi lo offrì all'imperatore d'Austria, che pure rifiutò; da ultimo invenne un cardinale straniero in Roma, che volle un testamento e tolse ogni bene agli eredi per legge. Chi vedesse lo squallore in cui vive il tradito parente, non esalterebbe la virtù della fede. Bisogna pensare a quel che disse Platone: che l'uomo con l'andar degli anni va incontro ad una seconda fanciullezza che gli fa debole la forza della ragione. Molte pressioni si fanno, contro le quali lo Stato non ha mano, nè occhi per porre riparo.

Ieri l'altro l'onorevole Vitelleschi osò dire che certe leggi sono simiglianti all'atto di colui che prende l'altrui denaro sopra un tavolino; disse che alcune cose non le fanno gli Ottentoti. E tali iracundie a proposito di una legge, che vuole una migliore destinazione del patrimonio dei poveri! Li lasci stare in pace quei poveri popoli barbari, i quali vivono nella ignoranza e nella loro bassezza morale, ma non conoscono nè preti nè testamenti per l'anima.

Tutte le istituzioni hanno periodi di grandezza e di decadimento. Il Concilio di Trento invano cercò correggere i costumi del clero: in una delle sue sessioni conferì il diritto di possedere agli ordini mendicanti. I gesuiti per voce del padre *Lainez* prima ricusarono il medesimo diritto; poi lo addimandarono, e l'onor. Zini cultore della scienza storica sa che quell'ordine diventò mercante di ogni specie di ricchezza, talchè fu proscritto dalla coscienza di tutti i popoli e Governi, avendo fatto della fede una bottega.

Per tali fatti non conveniva dire che la legislazione dei principi illuminati, di Giuseppe II, di Carlo III e di Leopoldo, fu una le-

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1890

gislazione cesarea. Quelle leggi restituirono gli antichi conculcati diritti della società civile, la sovranità del principato, che conscio dei nuovi tempi e della miseria delle genti sentiva il tuono e voleva impedire la tempesta.

Minacciosa, ma rinnovatrice passò la rivoluzione francese; alla rivoluzione francese seguì un'ostinata reazione, perchè « legge » di meccanica che ai grandi urti seguano grandi resistenze.

La Chiesa rinnovò i concordati, si fece spia dello Stato, si asservì ad ufficio di polizia; gridò ancora che le pratiche religiose facevano il buon suddito; reclamò ancora fòri privilegiati, smodata licenza di manomorta. Ella addusse la incredulità e spinse la ragione rinnovatrice. Errano coloro i quali fanno rimprovero ad un pensiero espresso dall'onorevole Crispi in un banchetto politico: egli disse che lo Stato dovrà sempre lottare per la ragione, e la ragione è il diritto, la forza nuova della società, è il sostegno dell'eguaglianza, della libertà, è tutto il progresso dell'era nuova che cammina, che incede.¹

Guai a noi il giorno e l'ora, in cui l'Italia nuova volesse cercare altre ispirazioni, informare le sue leggi, non alla ragione temperata dalle lezioni della storia, ma alla teologia, alle inchieste di un partito che o non sa quello che vuole, o sa troppo che cosa vuole, cioè, distruggere la unità della patria per riportarci nell'antica servitù.

I moti dell'anno 1848 e 1849 trovarono un papa, che non sapeva quel che facesse, principi che non amavano i popoli, popoli che non avevano fiducia nei principi. Tutti tradirono la fortuna della patria. Fortuna per noi che il Piemonte aveva una dinastia ed un popolo che addussero la salvezza delle libertà costituzionali.

Sollecito sorse il conflitto fra l'ordine sacerdotale e la società civile, non appena la dichiarata eguaglianza de' cittadini nella legge rese impossibile la durata del concordato e le vergogne, che opprimevano il diritto degl'israeliti e de' valdesi. La Curia romana sdegnò qualsivoglia accordo, addimandò lo *statu quo*, mentre l'Austria voleva il ritorno all'assolutismo. Non vi fu riforma, non legge di libertà naturale restituita, contro la quale non sieno sorte le medesime accuse ascoltate ne' giorni scorsi.

Lo Stato offendeva il diritto divino, quello

della proprietà, il sentimento religioso e faceva rappresaglie. In questo medesimo Senato, non ancora diventato l'assemblea dell'Italia intera, da oratori convinti, ma nell'errore, si difese il diritto d'asilo, il foro ecclesiastico.

La rappresentanza nazionale, i virtuosi propugnatori del rinnovamento italico, gli uomini illustri che rappresentavano la coltura italiana bella per fede robusta e viva nei destini della patria, seppero discernere la religione cristiana dalle confesche clericali.

Il rinnovamento legislativo fu in grandissima parte la rievocazione del diritto romano, del diritto storico della società civile, su cui la teocrazia aveva steso un denso velo.

Il Piemonte, che diè asilo ai profughi delle altre regioni italiane e che raccolse in una sola famiglia tutti gl'ingegni italiani accorsi a portare scienza e valore a difesa della nazionalità italiana, rinvenne i titoli del diritto pubblico voluto dai popoli.

Nelle memorande discussioni delle leggi, che abolirono il foro ecclesiastico, della legge organica del 5 giugno 1850 che regolò gli acquisti de' corpi morali, dell'altra che soppresse molte corporazioni religiose, i Siccardi, i Cardona, lo Sclopis, il De Margherita, i senatori Fraschini e Gioia con molti altri valorosi, auspici i responsi dell'austera ed onesta magistratura subalpina, la quale ben sapeva che ufficio suo era di difendere il principato, la società dalle usurpazioni clericali, affermarono quelle regole, che innanzi ricordai.

Le opere pie erano state regolate dalle provvidissime leggi del 1836 sul buon governo degl'istituti. Le discussioni ed i testi legislativi riaffermarono le massime fondamentali del diritto pubblico universale, ossia, che lo Stato soltanto può dar vita alle corporazioni, che ne deve autorizzare gli acquisti al duplice fine di decidere intorno l'utilità sociale della fondazione e salvare il diritto delle famiglie dalle captazioni, dalle frodi; che lo Stato fa sorgere gli enti, e li può sopprimere; che dei beni degli istituti di beneficenza non è giusto l'ordinare l'incameramento, perchè la miseria non cessa mai e a nuovi bisogni le rendite possono provvedere. Sono queste le dottrine antisociali?

Nella discussione della legge del 1850 il senatore Sclopis rispose agli avversari, i quali negarono il diritto allo Stato di conformare la

carità alle istituzioni politiche ed economico, che meglio rispondessero alle necessità ed ai costumi dei tempi moderni dicendo: vi rammentate, o signori, quello che è accaduto nel 1836 quando si fecero quelle provvidentissime leggi sul buon governo degli istituti di beneficenza? Vi ricordate come allora si alzasse un susurro e si diceva che si volesse mettere la mano sulle borse, perchè più non venisse soccorso ai poveri? Che il Governo voleva farla da tiranno sulle intenzioni benefiche dei moribondi? Che si voleva entrare in quei siti che per volontà dei fondatori erano chiusi? Tutto questo si disse, si levò gran tempesta e fu gran trambusto per nulla, perchè dai fatti successivi si è dovuto scorgere che, anzi che scemare le largizioni aumentarono. Donde viene questo aumento? Precisamente dall'idea che si è formata nel pubblico che le opere pie andavano retto secondo la direzione che loro era stata impressa: divertivano ad altri usi e che talvolta i primi dei beneficiati non fossero quelli, che dovevano pensare alla distribuzione dei benefici».

Hanno legislazione identica a questa nostra la Francia agli articoli 910, 939 del Codice civile ed all'art. 18 della legge comunale 18 luglio 1837, e nelle leggi 10 agosto 1871, 21 luglio 1867, 21 maggio 1873; il Belgio all'art. 76 della legge comunale, nelle leggi 3 giugno 1859, 30 giugno 1865; la Prussia nella legge 23 febbraio 1873; l'Austria nella legge 5 marzo 1862. Anzi tornando al diritto nostro italiano non vo' tralasciare un ricordo, che merita moltissimo encomio. Il legislatore italiano fu tanto alieno dall'imitare la legislazione della rivoluzione francese, e volle e seppero essere così moderato e sapiente che, riconoscendo avere i frati acquisito il diritto di vivere sopra i redditi dei conventi, fondò la Cassa ecclesiastica e conferì le pensioni; per cui il frate, che dalla legge e dalla coazione secolare vedeva un tempo sanzionati i voti di obbedienza, di povertà e di castità e cadeva nella morte civile, riprese tutti i suoi diritti dell'uomo, del cittadino, ed obbligato a doveri di pura coscienza, può sempre riprendere la sua personalità, mentre si gode una pensione, che altri non hanno.

Il popolo tutto vede e comprende, nè al frate zoccolante concede la virtù del martirio; lo stesso adipe che il frate mostra, smentirebbe questa simulazione. Questa è la gloria della nostra legi-

slazione. La legge sul governo delle opere pie regolata sul diritto vigente nel Belgio, nella Francia ed in altri paesi, sanzionò tutele e norme, che in parte esistevano, e che in parte furono imposte dal dovere della corretta amministrazione, dal diritto di sindacato e di rendimento de' conti, regole elementari delle pubbliche amministrazioni.

Non mancarono pubblicisti che per combattere la legge ripeterono l'antico voto che si debba imitare l'America. Ma che forse in America vi sono istituzioni grandemente diverse dalle nostre? È facile sognare un'America fantastica, come la leggiamo descritta nei romanzi; ma le singole legislazioni americane hanno principi fondamentali analoghi ai nostri, perchè anche i cervelli americani dovettero distinguere l'uomo e i suoi diritti dalle corporazioni.

In America vi sono tre modi di concorso agli atti di pubblica utilità o di beneficenza. Il primo modo è la libertà di associazione e di sottoscrizione. Lo spirito generale del popolo è educato a questa forma di carità. Lo Stato spesso si associa ai privati dando sussidi. La nostra legge all'art. 2 riconosce la libertà de' comitati di soccorso e di altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci e con oblazioni di terzi. Il secondo modo è la concessione di carte d'incorporazione. Quando sorge un ente, i privati lo debbono aver dotato. Il terzo modo ha luogo quando lo Stato autorizza le fondazioni maggiori con una legge speciale.

Ne' due ultimi casi la carta d'incorporazione o la legge segna le norme di amministrazione, il fine della corporazione, i suoi poteri, le obbligazioni ed i beni che può possedere. In Pensilvania è devoluta allo Stato ogni proprietà data ad una corporazione senza licenza della Repubblica. La facilità di concessione è ora ridotta; per esempio, nello Stato di New-Yorck occorre il consenso di due terzi de' legislatori per le leggi d'incorporazione.

Qui sarebbe inutile una discussione per sapere se sia da preferire alcuno de' due modi americani, quelli delle associazioni incorporate e dell'atto singolare legislativo?

In un paese federale, ove sono numerosi Parlamenti, l'opera legislativa s'intende assidua e particolare: Ma da noi non sarebbe possibile, che ogni creazione, ogni fondazione

fosse decisa per legge, si riforma una legge di amministrazione, non s'innova il diritto organico della esistenza e della capacità de' corpi morali, che è sanzionato principalmente nell'art. 2 del Codice civile.

Quindi pare a me che coloro, i quali portano il popolo italiano a passeggio per le regioni dell'America, confessino che in Europa non trovino ragione di conforto ai loro pianti.

D'altronde ben disse un pensatore, che vale poco invocare quello che si fa negli altri paesi, ma che bisognerebbe sapere se quelle istituzioni initate da noi darebbero migliori frutti.

È vero che in America la Chiesa cattolica si valse e si vale del diritto d'incorporazione e cerca di creare una manomorta; ma la Chiesa cattolica in America è la minore delle Chiese tra il numero grandissimo delle confessioni religiose.

L'America, però che fu il rifugio di tutti i derelitti e di tutti gli ardimentosi, va mutando gli ordinamenti di soverchia libertà e sanziona limiti e difese. Col protezionismo restaura la finanza, con le leggi contro l'emigrazione si difende dai diversi costumi della crescente immigrazione asiatica. Ogni popolo ha il dovere di provvedere alla propria incolumità, e come noi dobbiamo difenderci dalla immensa incorporazione del suolo e dal comunismo religioso, così gli Americani si difendono dai costumi de' Cinesi infesti alla loro civiltà, al loro genio, alle loro istituzioni, risultato della civiltà europea, fuori le leggi della storia europea.

Stimo dunque che, considerati sotto tutti gli aspetti, i principj fondamentali di questa legge si raccomandano bene, essendo il diritto comune della maggior parte dell'Europa.

Gli stessi avversari per voce dell'onor. Zini han dovuto riconoscere che la legislazione vigente conteneva tutti i punti capitali della riforma.

La incompatibilità degli ecclesiastici e dei ministri del culto è sanzionata nella legge sulla giuria, nella legge elettorale, nell'art. 29 della Legge comunale.

Ho dimostrato più innanzi che l'incompatibilità fu il pensiero cattolico de' buoni tempi della Chiesa. Essa si applica alla sola congrega di carità, ch'è corpo amministrativo, e giova alla dignità del ministero sacerdotale. Il sacerdote che non ha cura di anime è eleggibile. Chi

con l'amministrazione de' sacramenti regola le coscienze e può consigliar testamenti dev'essere disinteressato dal governo temporale de' beni della beneficenza.

Il diritto del concentramento già vige nella legislazione. L'onor. Zini lo disse troppo allargato, mentre dovette riconoscere che condotto con altri criteri potrebbe riuscire provvido e salutare. Invece l'Ufficio Centrale ha ristretto il principio, che l'Inghilterra largamente applicò e che i papi in Roma trovarono utilissimo. Io se dovessi discorrere sui particolari, addimanderei che non si accettassero molti emendamenti, che sono freni soverchi e veri ostacoli alla riforma.

Della volontà dei testatori troppo ho parlato; va protetta sempre quando non leda l'ordine pubblico, la legge, l'esistenza delle famiglie. Il Consiglio di Stato riconobbe la facoltà del Governo di accogliere i reclami delle famiglie per limitare l'autorizzazione, perchè questa potestà era nella legge. La Cassazione di Roma volle favorire le opere pie, e con decisioni disformi dalla giurisprudenza amministrativa sentenziò contro la legge: che per l'accettazione di danaro e di beni mobili ai corpi morali non sia necessaria l'autorizzazione sovrana, perchè la ragione della legge 5 giugno 1850 sta unicamente nell'impedire l'aumentazione della mano morta.

Gli scopi della legge invece furono e sono due: l'uno d'impedire l'accumulazione della manomorta, l'altro di tener ragione degli interessi delle famiglie dei testatori o donatori. La legge non distinse beni mobili da immobili. La giurisprudenza volle favorire la libertà dei testatori dicendo efficaci le disposizioni testamentarie fatte direttamente a favore di enti morali mancanti di esistenza legale al tempo della morte del testatore. Strane e nuove teorie si composero, persino questa: che la volontà del testatore sia equivalente all'embrione umano (*risa*), al nascituro. In tanta larghezza di decisioni, che spesso non furono la *mente del legislatore*, come non riconoscere la provvida tutela del Governo per impedire la frode, il cattivo uso, lo sperpero delle sostanze dei poveri?

La legge del 1862 fu ispirata dalla nota dottrina economica di *lasciar fare*, di *lasciar passare*; si esagerò il concetto delle autonomie locali, si sognavano amministratori fedeli, volenterosi in quell'aurora della vita pubblica na-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1890.

zionale. L'esperienza ha smentita la tesi; viete e persistenti tendenze utilitarie, l'accidia pubblica, le cupidigie, le male amministrazioni consigliarono disposizioni preventive per impedire lo sperpero dei redditi dell'opera pubblica, e l'allargamento delle trasformazioni, degli aggruppamenti, de' concentramenti, per ridare svolgimento alla beneficenza.

Nè la legge esagera l'azione dello Stato, perchè i comuni, le congregazioni di carità, il redivivo contenzioso amministrativo concorrono insieme all'opera gravosa della riforma.

Prego i colleghi di lasciare in pace i parroci ed i ministri aventi cure d'anime. Costoro non gridano, non reclamano una libertà che non fa conculcata. Il dovere di amministrare è *munus publicum*. Quei sacerdoti, che hanno la grave soma dei doveri spirituali, rifuggono dall'essere spinti tra gli odî e le partigianerie elettorali.

Non è forse vero che dentro il Vaticano impera un partito che vuole fare della scheda l'arma di combattimento contro l'Italia nuova? Aspettando l'ora del combattimento, è un bene che la nostra legislazione tenga il parroco lontano dalle tentazioni, dai comandi dell'ultramontanismo.

Quei poveri sacerdoti non sono sempre liberi, sono comandati dai vescovi intolleranti nel maggior numero. Bisogna parlare con essi; pochi han potuto dire che se ne ridono del Vaticano.

Onor. Faraldo, se la vostra prudenza di gentiluomo non avesse occultati i nomi, chi sa che cosa avrebbero sofferto quei poveri parroci che vi parlarono all'orecchio.

La legge contiene l'applicazione di un sistema di diritto pubblico, che allontana dalle congregazioni tutte le persone che sono supposte non idonee ad amministrare.

Forse che noi sanzioniamo la massima: *semel abbas semper abbas*? Quando un parroco getta la sottana, quando un prete non ha più la cura delle anime, essendo elettore, diventa pure eleggibile.

Da ultimo debbo ricordare che la prima origine della legge d'incompatibilità del clero avente cura d'anime agli uffici politici prese data dall'attacco alle istituzioni e dai brogli clericali consumati nell'anno 1855. Dopo un'inchiesta parlamentare si vide quante brighe

aveva fatto il clero, ed allora si pensò la prima volta agli abusi dei ministri del culto. Noi facciamo opera sapiente di lasciare don Abbondio nella sua canonica e padre Cristoforo nel Lazzaretto, perchè il tipo del cardinale Borromeo non è più del tempo. Mancò con quello dell'Innominato.

Signori senatori, io non abuserò più oltre della vostra attenzione e cortesia. Riassumo giuridicamente, questa legge è il diritto comune di tutti i popoli, è la ragione filosofica scritta nella storia del diritto; respingerla significherebbe indurre oggi in Italia l'opinione che il Senato possa rinnegare i principi della tradizione e del diritto moderno e darsi in balla al clericato.

Politicamente, io non intendo la possibilità che questa legge da tanto tempo preparata non trovi alla fine il favore delle urne.

Quanto all'opportunità, lodiamoci delle classi agricole ed operaie italiane che sobillate in ogni parte da falsi tribuni, dalla minoranza di una stampa inclemente, faziosa, rimangono ancora fedeli alle nostre leggi, alla nostra bandiera senza odio e senza sospetti. Questo avviene per due fatti; perchè da noi non vivono avanzi del feudalismo, non divisioni di classe, perchè noi diamo volentieri la mano al povero per dirgli: *sorgi, non sei polvere*, perchè il paese vede che lo Stato studia nuove leggi, le quali di certo non distruggeranno la povertà, ma che rivendicando dalla ignavia, dalla negligenza e dalla frode il patrimonio de' poveri, permetteranno di dare nuovo indirizzo preventivo e sapiente alla carità. Questo non risolverà tutto, chè il risolvere la questione sociale, come oggi si dice, è superbia e vana impresa. Ma procedendo sulla via delle riforme simili alla presente, noi potremo evitare la imitazione di quelle leggi di socialismo di Stato non conformi al nostro genio, ai nostri bisogni.

Non credo possibile che il Senato, il quale ha veduto poco fa ritornare da Berlino uno dei nostri illustri colleghi, andato a dettar consigli di aiuto per le classi lavoratrici, voglia contentare le petizioni o le offese ispirate dalla Curia romana e respingere questa legge. Conosco la temperanza, la serietà del Senato e son certo che il responso dell'urna non mi darà torto.

Ed iscriverò cotesto giorno come uno dei mi-

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1890

glieri della mia vita in cui ricordo quello di cui fui testimone il 17 febbraio 1861.

In Napoli il Governo napoletano era stato il più feroce restauratore della gerarchia ecclesiastica, degl'immani privilegi del clero. Non ricordò più Ferdinando Borbone che la sua dinastia potè farsi italiana quando Carlo III, conquistatore del bel reame per le ambizioni di Elisabetta Farnese, col Tanucci preso a governo della sua mente, rinnovò lo Stato ch'era antico feudo della Chiesa, ridestando le leggi, che la scuola giuridica napoletana aveva propugnate.

Tristi ricordi sono i condannati decreti pubblicati dalla reggia di Caserta del maggio 1857, i quali emanarono dall'animo infermo nel corpo corrotto di Ferdinando II.

Un profugo ritornato dall'esilio di Torino il 17 febbraio 1861 sottopose all'approvazione di Eugenio di Savoia numerosi decreti rinnovatori del diritto pubblico nazionale.

Il sesto decreto recò la secolarizzazione delle opere pie, cacciò da quelle amministrazioni il clero, ordinando che gli stati discussi, ossia, i conti fossero dati, e che il patrimonio del povero fosse onestamente amministrato.

Il paese vide in questi decreti l'inizio di un'era nuova.

L'istesso uomo nello stesso giorno propose allo stesso glorioso principe un altro decreto, che ordinava la riedificazione del duomo di Nola distrutto da un recente incendio. Nè intolleranza nè superstizione, fu questa la nostra divisa.

Signori senatori, diamo il nostro voto alla legge. (*Virissime approvazioni. Mollissimi senatori vanno a salutare l'oratore.*)

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom. col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888 89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888 n. 5002 (serie 3^a) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884 85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi.

La seduta è sciolta (ore 6.10).